SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità garante della concorrenza e del mercato

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208/L

LEGGE 17 dicembre 2012, n. **221.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. *(12G0244)*

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». *(12A13277)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2012.

Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. *(12A12950)*
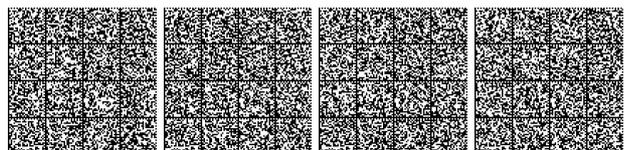
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 novembre 2012, n. **222**.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6 della Costituzione.

5. Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4117):

Presentato dall'on. Paola Frassinetti ed altri il 24 febbraio 2011.

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 9, 16 e 23 marzo 2011; il 18 gennaio 2012; il 14 e 15 febbraio 2012; il 6 marzo 2012; il 4 e 12 aprile 2012.

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 17 maggio 2012 con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 22 e 30 maggio 2012; il 5 giugno 2012 e approvato in un Testo Unico con l'atto n. 2135 (on. Coscia ed altri) il 14 giugno 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3366):

Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 28 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 25 luglio 2012; l'11, 18 e 25 settembre 2012; il 2 e 10 ottobre 2012.

Esaminato in Aula il 23 ottobre 2012 e il 7 novembre 2012 ed approvato l'8 novembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.».

Il testo dell'articolo 6 della Costituzione è il seguente:

«Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.».

12G0243

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. **223**.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, nel caso di conclusione anticipata della legislatura in corso, alcune disposizioni relative al numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di ineleggibilità, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013.

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento;

c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

d) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
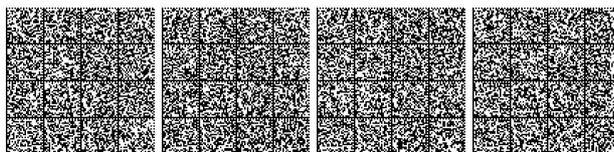
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i requisiti di servizio e permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera *c)*. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, per via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le
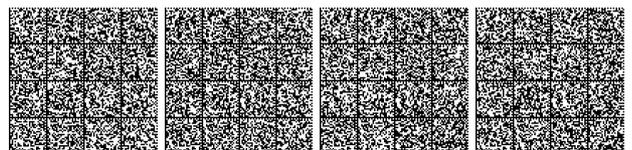
schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 4, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, e agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono dal medesimo delegato proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte del delegato e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.

12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 12, lettera *b)*, numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

14. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste con-

tenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
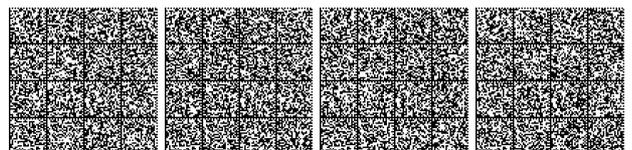
b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nella rispettiva urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate presso l'ufficio elettorale di sezione;

d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 14. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Art. 3.

Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - Aire

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».

Art. 4.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0245

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2012.

Separati certificati di firma, ai sensi dell'articolo 28, comma 3-*bis*), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 recante "Codice dell'amministrazione digitale", di seguito "CAD" e, in particolare l'art. 28, comma 3-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Regole tecniche e di sicurezza del sistema pubblico di connettività (SPC)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2008, n. 144;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", con cui è stato soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della società dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, nonché di adeguamento, per amministrazioni ed enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;

Acquisito il parere tecnico di DigitPA di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 19 gennaio 2012;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 e decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Certificatore: il certificatore di firma elettronica qualificata o digitale accreditato ai sensi dell'art. 29 del CAD;

b) Titolare: la persona fisica cui sono attribuite una o più qualifiche tra quelle indicate all'art. 28, comma 3, lettera *a)* del CAD;

c) Terzo interessato: il soggetto di cui all'art. 28, commi 3 e 4, del CAD, titolato a attestare il possesso di qualifiche, abilitazioni professionali o poteri di rappresentanza;

d) SAML: Security Assertion Markup Language definito dall'OASIS Security Services Technical Committee (SSTC) nella versione 2.0;

e) Autorità di attributo: entità abilitata ad attestare, anche per conto del terzo interessato, nel certificato digitale ovvero a fornire in rete le informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD;

f) Asserzione: la rappresentazione informatica della attestazione delle informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD;

g) Commissione: la commissione di coordinamento SPC come definita all'art. 79 del CAD.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) al Titolare;

b) al Terzo interessato;

c) al Certificatore.

2. Si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito: "SPC") di cui agli articoli 72 e seguenti del CAD, nonché le relative regole di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

3. Gli articoli 3 e 4 del presente decreto definiscono le modalità di attuazione di cui all'art. 28, comma 3-*bis*, del CAD, limitatamente alla disponibilità delle informazioni

di cui all'art. 28, comma 3, del CAD all'interno di un certificato qualificato.

4. Gli articoli 5 e 6 del presente decreto definiscono le modalità di attuazione di cui all'art. 28, comma 3-*bis*, del CAD, limitatamente alla disponibilità in rete delle informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD.

Art. 3.

Certificato di attributo

1. Il terzo interessato che intende emettere certificati di attributo può operare come certificatore accreditato o avvalersi di certificatori accreditati.

2. Il certificatore al fine di emettere certificati di attributo agisce come Autorità di attributo nel rispetto del presente decreto.

3. Il certificatore, inserisce nel certificato gli attributi del titolare dello stesso, secondo modalità definite con provvedimenti dell'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati sul sito internet dello stesso Ente.

4. Il formato del certificato di attributo è definito con il provvedimento di cui al comma 3.

5. Le Autorità di attributo comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale la propria attività e forniscono i certificati di certificazione utilizzati allo scopo.

6. L'Agenzia per l'Italia digitale pubblica le informazioni inerenti le Autorità di attributo e i certificati di cui al comma 5 nell'elenco di cui alla decisione della Commissione europea 16 ottobre 2009, n. 767.

7. Con i provvedimenti di cui al comma 3, sono definite le modalità operative e le specifiche tecnologiche per l'esercizio dell'attività di Autorità di attributo.

Art. 4.

Revoca degli attributi

1. Il titolare e il terzo interessato comunicano al Certificatore tempestivamente e comunque non oltre le ventiquattr'ore il modificarsi o il venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui all'articolo dall'art. 28, comma 3, del CAD.

2. Il Certificatore, a seguito di una delle comunicazioni di cui al comma 1, revoca tempestivamente il certificato di attributo.

Art. 5.

Disponibilità in rete di qualifiche, abilitazioni professionali o poteri di rappresentanza

1. I Terzi interessati al fine di rendere disponibili in rete le asserzioni agiscono come Autorità di attributo nel rispetto del presente decreto.

2. Le asserzioni emesse dalle Autorità di attributo sono utilizzabili per la fruizione di servizi telematici o per la presentazione di documenti recanti certificazione delle informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD relativi alla qualifica professionale nonché di limiti d'uso e/o di valore.

3. Il Terzo interessato può rendere direttamente disponibili in rete le asserzioni oppure avvalersi di un Certificatore.

4. Nella ipotesi in cui si avvalga di un Certificatore il Terzo interessato fornisce allo stesso le informazioni di cui all'articolo dall'art. 28, comma 3-*bis*), del CAD segnalando tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore il modificarsi o il venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni stesse. Il Certificatore è responsabile della disponibilità in rete delle informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD nel rispetto del presente decreto.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* rispettano le prescrizioni tecniche, finalizzate a gestire in rete le informazioni di cui al comma 3 dell'art. 28 del CAD, emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 79 del CAD.

6. L'Agenzia per l'Italia digitale gestisce, nell'ambito delle infrastrutture nazionali condivise del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC"), il Registro delle Autorità di attributo. A tale fine, l'Agenzia per l'Italia digitale può utilizzare altri registri, gestiti dallo stesso, che, ad altro titolo, forniscono un'analoga funzionalità. L'iscrizione nel Registro avviene nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. A tal fine la Commissione definisce le relative modalità operative.

7. Gli organismi di attuazione e controllo SPC, come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, secondo gli indirizzi della Commissione, realizzano servizi atti a facilitare in rete l'utilizzo del Registro di cui al comma 6.

8. Il registro di cui al comma 6 contiene l'elenco delle informazioni di cui all'art. 28, comma 3, del CAD disponibili in rete e l'indicazione del Terzo interessato operante quale Autorità di attributo di dette informazioni. Il formato tecnico e il contenuto informativo di dettaglio del registro sono specificati con delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 6.

Formato dell'asserzione

1. Ai fini dell'attestazione delle informazioni di cui al comma 3, dell'art. 28 del CAD, l'Autorità di attributo produce un'Asserzione nel formato specificato in apposita delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale.

2. Per i soggetti appartenenti ad ordini o collegi professionali, l'Asserzione indica l'identificativo univoco del soggetto, corrispondente al codice fiscale, e il codice relativo alla professione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo. Per gli ordini o collegi professionali che siano articolati per specializzazioni, ambiti territoriali e sezioni, l'asserzione deve evidenziare tali specificità.

3. Per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza ovvero aventi qualifica di pubblico ufficiale, l'Asserzione indica l'identificativo univoco del soggetto, corrispondente al codice fiscale, e la specifica qualifica.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2012

p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri,
il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 317

12A13214

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2012.

Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-*bis*), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito «CAD»), e, in particolare, gli articoli 65, comma 1, lettera c-*bis*) e 71;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stato soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 - «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 recante «Regole tecniche e di sicurezza del sistema pubblico di connettività (SPC)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2008, n. 144;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 - «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della società dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, nonché di adeguamento, per amministrazioni ed enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;

Acquisito il parere tecnico di DigitPA;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 e modificata dal decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Gestore: il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, che eroga il servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*), del CAD;

b) Titolare: il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 che fruisce del servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*), del CAD attraverso la casella di cui alla lettera *k)*;

c) CIE: la Carta d'Identità Elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del CAD;

d) CNS: la Carta Nazionale dei Servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)* del CAD;

e) Token crittografico: dispositivo elettronico portatile per la generazione di password monouso;

f) password monouso: password utilizzabile una sola volta, costruita secondo opportuni algoritmi, che può
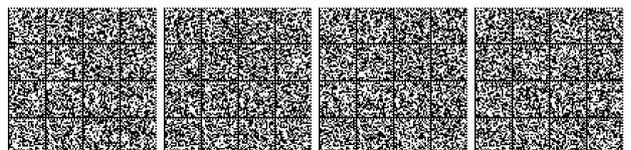
essere conosciuta dall'utente in diversi modi, anche attraverso un canale di comunicazione diverso da quello in uso per l'utilizzo del servizio;

g) SAML: Security Assertion Markup Language definito dall'OASIS Security Services Technical Committee (SSTC) nella versione 2.0;

h) Identità digitale: è la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra una persona fisica ed i suoi dati d'identità;

i) Identity provider: entità abilitata a creare, gestire e mantenere informazioni sull'identità digitale di soggetti che operano telematicamente, allo scopo di fornire supporto alla loro identificazione informatica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera u-*ter*) del CAD, finalizzata alla fruizione di servizi erogati in rete;

j) servizio PEC-ID: il servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*), del CAD;

k) casella PEC-ID: la casella PEC rilasciata dal Gestore al Titolare, identificato con le modalità di cui al presente decreto;

l) Busta di Trasporto: il messaggio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *p)* del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005;

m) casella PEC: la casella di cui all'art. 1, comma 1, lettera *z)* del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto definisce le regole tecniche di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*) del CAD relative alle modalità di identificazione del Titolare della casella PEC-ID valide per la presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

2. Nei casi in cui l'amministrazione destinataria dell'istanza o della dichiarazione aderisca al Sistema Pubblico di Connettività (di seguito: «SPC»), si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le relative regole tecniche di cui agli articoli 72 e seguenti del CAD, nonché le relative regole di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) al Gestore;

b) al Titolare;

c) alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 4.

Obblighi relativi ai Gestori

1. Il soggetto iscritto nell'elenco pubblico di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 che intenda erogare il servizio PEC-ID si uniforma alle regole tecniche contenute nel presente decreto ed opera in qualità di Identity Provider per i Titolari delle caselle dallo stesso gestite.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale gestisce, nell'ambito delle infrastrutture nazionali condivise del SPC, il Registro delle Identity Provider. A tale scopo, l'Agenzia per l'Italia digitale può utilizzare altri registri, da esso gestiti, che, forniscono un'analoga funzionalità. L'iscrizione nel Registro avviene secondo le modalità previste per il SPC dalla Commissione di cui all'art. 79 del CAD .

3. Le caratteristiche, i requisiti e le procedure tecnico-organizzative previsti per gli Identity Provider sono stabiliti dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposita delibera.

4. Il Gestore aggiorna il manuale operativo di cui all'art. 23 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, istituendo una specifica sezione contenente le procedure per l'identificazione dei Titolari nel rispetto delle presenti regole tecniche, nonché un'ulteriore sezione per le operazioni di gestione delle caselle PEC-ID.

Art. 5.

Modalità di identificazione dei Titolari di caselle PEC-ID

1. Le operazioni di identificazione del Titolare sono curate dal Gestore nell'ambito delle attività e delle funzioni per la registrazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

2. L'identificazione di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*) del CAD avviene, in occasione di ogni attribuzione di credenziali di accesso, in uno dei seguenti modi:

a) mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*) del CAD ed esibizione al Gestore, da parte del Titolare, di un valido documento d'identità e del codice fiscale;

b) tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS;

c) mediante la sottoscrizione con firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *s)* del CAD, del modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*) del CAD;

d) a mezzo di apparecchiature che utilizzino necessariamente una SIM/USIM dotate di codici PIN/PUK o loro evoluzioni tecnologiche rilasciate previa identificazione del titolare delle medesime nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Il Gestore verifica la corrispondenza dei dati forniti dal Titolare con le generalità indicate nel documento d'identità o associate alla SIM/USIM e conserva la relativa documentazione per il periodo di durata del servizio PEC-ID e per un periodo pari a ventiquattro mesi successivi alla cessazione del servizio PEC_ID.

4. Nel modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-*bis*) del CAD il Titolare manifesta l'eventuale assenso di cui all'art. 6 del CAD.
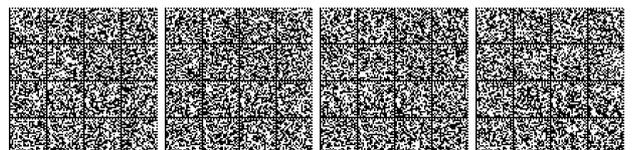
Art. 6.

Identificazione

1. Ai fini dell'identificazione per l'accesso al servizio PEC-ID, il Gestore predispone una delle seguenti modalità:

a) identificazione tramite Certificato di autenticazione della CNS;

b) identificazione tramite Certificato di autenticazione della CIE;

c) identificazione tramite credenziali di accesso basate su identificativo-utente, parola d'ordine (password) e parola d'ordine temporanea (one time password) trasmessa attraverso sistemi di telefonia mobile;

d) identificazione tramite credenziali di accesso basate su identificativo-utente, parola d'ordine (password) e parola d'ordine temporanea (one time password) generata dal token crittografico rilasciato dal Gestore medesimo.

Art. 7.

Modalità di attestazione dell'identità del Titolare

1. Ai fini del presente decreto l'identità del Titolare viene rappresentata attraverso il Codice fiscale dello stesso.

2. Il Gestore attesta l'identità di cui al comma 1 attraverso un'asserzione di autenticazione, conforme allo standard SAML, inserita in un apposito allegato alla busta di trasporto.

3. Il nome dell'allegato di cui al comma 2 corrisponde al Codice fiscale di cui al comma 1.

Art. 8.

Divieto di riassegnazione di indirizzo PEC-ID

1. L'indirizzo di una casella PEC –ID è assegnato in via esclusiva al Titolare.

Art. 9.

Blocco della casella di PEC-ID

1. L'accesso alla casella di PEC-ID è bloccato dal Gestore su richiesta del Titolare secondo le modalità indicate nel Manuale operativo di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

2. Il Gestore conserva un registro di tutte le operazioni di blocco effettuate per un periodo non inferiore a sessanta mesi.

Art. 10.

Estensione del servizio PEC-ID a caselle PEC

1. Il Gestore estende il servizio PEC-ID alla casella PEC già assegnata al Titolare che ne faccia esplicita richiesta. In tal caso, il richiedente è identificato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, e allo stesso viene rilasciata una tipologia delle credenziali d'accesso al servizio ai sensi dell'art. 6.

Art. 11.

Vigilanza

1. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge funzioni di vigilanza e controllo, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, sull'attività esercitata dai Gestori ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri,
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 318

12A13158

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2012.

Costituzione di una struttura di supporto del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto, in particolare, l'art. 13 della convenzione;

Visto il regolamento generale del dossier di registrazione dell'EXPO Milano 2015, consegnato ufficialmente al BIE il 22 aprile 2010;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 54 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
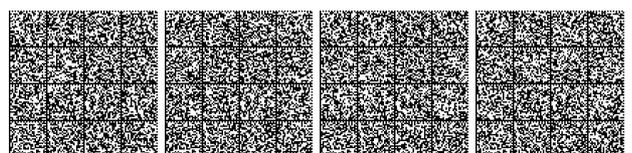
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, l'art. 1, commi 2 e 3 e l'art. 6;

Visto, altresì, l'allegato 1, voce B1, al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano industriale approvato, in data 20 aprile 2012, dal Consiglio di Amministrazione della Expo 2015 Spa con il quale viene stabilito che le risorse finanziarie per il Padiglione Italia, intendendosi come tale l'area espositiva italiana, tra cui l'edificio definito "Palazzo Italia" e i "Padiglioni Regionali sul Cardo" di cui al sopra citato allegato 1, ammontano a 62,8 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 con il quale la Dott.ssa Diana Bracco è stata nominata Commissario generale di sezione per il padiglione Italia e in particolare l'art. 2, comma 3 che prevede la costituzione di una struttura di supporto, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

D'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Sentito il Presidente della Regione Lombardia;

Sentito il Presidente della Provincia di Milano;

Sentito il Sindaco della Città di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, con sede a Milano, si avvale di una segreteria. La struttura è composta da personale dipendente da enti, anche privati o società, ed amministrazioni interessati, che svolgono tale attività nell'ambito dei compiti istituzionali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia provvede all'organizzazione della struttura con proprio provvedimento anche attraverso convenzioni con le singole amministrazioni.

2. Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, ferme restando le competenze già attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, coordina le attività per la realizzazione e la gestione del Padiglione Italia che vengono affidate alla Expo 2015 Spa. A tal fine:

a) elabora il concept e formula gli indirizzi e le linee guida riguardanti i contenuti della progettazione, l'edificazione delle opere e la gestione del Padiglione anche con riferimento ai relativi bandi di gara, verificandone in fase attuativa la coerenza nei tempi e nelle modalità di attuazione;

b) riceve informativa preventiva sui bandi di gara e sui criteri di aggiudicazione delle gare di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, la cui aggiudicazione è approvata dalla Expo 2015 Spa, nella sua qualità di stazione appaltante;

c) d'intesa con la Expo 2015 Spa predispone il piano industriale ed il budget relativo agli impegni economici riguardanti l'attuazione delle attività previste dalle lettere precedenti, di cui si tiene conto nel piano industriale della società, in coerenza con l'allegato 1 al DPCM 22 ottobre 2008.

Art. 2.

1. Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, in coordinamento e attraverso periodiche informative con la Expo 2015 Spa, tratta e definisce i contratti di sponsorizzazione con proventi che confluiscono nella contabilità della Expo 2015 Spa, con le regioni e con soggetti pubblici e privati in relazione allo sviluppo del Padiglione Italia e dei Padiglioni regionali.

2. Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia si avvale, altresì, dei servizi della Expo 2015 Spa nonché di altre società o di altri entri privati o pubblici senza aggravio per la finanza pubblica.

3. Su apposita contabilità Speciale intestata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia affluiscono le risorse destinate al suo funzionamento entro i limiti dello stretto necessario. Per le attività di coordinamento, indirizzo e verifica si avvale di risorse umane messe a disposizione dalla Expo 2015 Spa a tal fine utilizzando le risorse finanziarie finalizzate alla partecipazione italiana come da allegato 1 del citato DPCM e comunque nel limite del Piano industriale della Expo 2015 Spa.

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 del DPCM 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

"I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati e utilizzati per il Commissario Generale, per il Commissario Straordinario e per il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, a valere, rispettivamente, sulle risorse di competenza della Regione Lombardia, del Comune di Milano, e, limitatamente all'importo destinato alla "partecipazione Italiana", della Expo 2015 S.p.A., di cui al modificato Allegato 1, entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento, nonché per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale.".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 ottobre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PELUFFO

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 284

12A13174
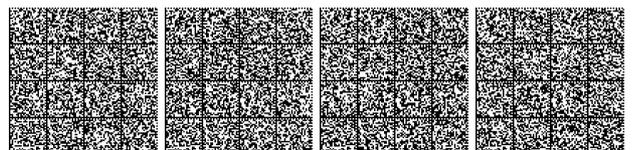
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2012.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2012, n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 dicembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.632 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° giugno 2013 e l'ultima il 1° dicembre 2015.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2015, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 dicembre 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 dicembre 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui

all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 dicembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 17 dicembre 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,75% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 16 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A13259

DECRETO 11 dicembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2012 n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 dicembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.632 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 22 settembre e 10 novembre 2010, 11 gennaio, 8 marzo e 12 luglio 2011, 12 settembre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, di cui al decreto del 10 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 10 novembre 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 dicembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 dicembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 dicembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 dicembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A13260

DECRETO 7 dicembre 2012.

Introduzione di clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 3 concernente l'autorizzazione per il Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, ogni caratteristica e modalità;

Visto il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (di seguito «Trattato»);

Visto l'art. 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari;

Visto l'art. 48 del Trattato, con il quale si prevede l'entrata in vigore dello stesso alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II del medesimo Trattato;

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012»;

Visto il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel prevedere l'inserimento di clausole d'azione collettiva identiche e in formato standard nelle modalità e condizioni di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro, stabilisce che il regime giuridico che disciplina l'inserimento di dette clausole è definito dal Comitato Economico e Finanziario;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato, con il quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;

Visto il modello generale di clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» approvato dal Comitato Economico Finanziario il 18 novembre 2011 sulla base dei lavori svolti dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani (Sub Committee on EU Sovereign Debt Markets), elaborato e reso pubblico e disponibile nella pagina Internet del suddetto Sottocomitato;

Ritenuto necessario adottare le misure necessarie per dare effetto alle suddette clausole d'azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» elaborati dal citato Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani;

Ritenuto opportuno esplicitare in lingua italiana le clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference», nella versione integrale di cui all'Allegato B del presente decreto, e nella versione che tiene conto delle tipologie di titoli di Stato correntemente emessi di cui all'Allegato A del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutte le nuove emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali di ogni specie, ivi inclusi quelli indicizzati all'inflazione, e di Certificati di Credito del Tesoro di ogni specie, ivi inclusi quelli zero coupon, sono soggette alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» in allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante (Allegato *A)*, e nel quale si fa riferimento ai suddetti Buoni e Certificati quali i «Titoli». Ai fini del presente decreto una nuova emissione è individuata dalla prima tranche.

2. Ogni eventuale futura emissione di titoli di Stato con scadenza superiore ad un anno, di tipologia o con caratteristiche differenti rispetto ai titoli di cui al comma precedente, è soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» in allegato al presente decreto, anch'esso parte integrante (Allegato *B)*.

3. I titoli di Stato emessi sui mercati internazionali sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» elaborati dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani, citati nelle premesse.

Art. 2.

1. In caso di attivazione delle clausole di azione collettiva di cui ai Termini Comuni di Riferimento il Dipartimento del Tesoro esegue ogni operazione ivi prevista.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

ALLEGATO *A*

Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva

1. Definizioni generali

(a) «titoli di debito» indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o più serie, con una scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore ad un anno, nonché qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.

(b) 'obbligazione zero-coupon' indica un titolo di debito che non matura esplicitamente interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.

(c) 'obbligazione indicizzata' indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che vengano separate dalle stesse.

(d) «serie» indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore emissione di Titoli.

(e) «in circolazione» con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.8.

(f) «modifica» in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.

(g) «modifica a più serie» indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o più serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione di tali altri titoli di debito.

(h) «materia riservata» in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l'emissione o l'amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:

(i) il cambio della data in cui ogni ammontare è pagabile in relazione ai Titoli;

(ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile in relazione ai Titoli;

(iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;

(iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in cui i Titoli possono essere rimborsati;

(v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;

(vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di pagamento dell'Emittente in relazione ai Titoli;

(vii) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza;

(viii) la modifica dell'ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;

(ix) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di modifica a più serie, dell'ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra serie che è richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli, la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione che è richiesto ai fini di un dato *quorum* costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da considerare in circolazione a questi fini; ovvero

(x) la modifica della definizione di «materia riservata»,

e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l'emissione o l'amministrazione andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.

(i) «possessore» con riferimento ad un Titolo indica il portatore del Titolo o la persona che l'Emittente è legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge e, con riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente è legittimato a considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.

(j) «data di registrazione» con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a più serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a sottoscrivere una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.

2. Modifiche ai Titoli

2.1 Modifiche in materie riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione dei

Titoli possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:

(a) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o

(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.

2.2 Modifiche a più serie. In caso di modifiche a più serie, i termini e le condizioni dei Titoli e dei titoli di debito di ogni altra serie, ed ogni accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:

(a) (i) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o

(a) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e

(b) (i) il voto favorevole dei possessori di più del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o

(b) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.

In relazione alla proposta di modifica dei Titoli ed alla proposta di modifica di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, verrà convocata e si terrà un'assemblea separata, oppure verrà firmata una risoluzione scritta.

2.3 Proposta di modifica a più serie. Una proposta di modifica a più serie può includere una o più proposte alternative di modifica dei termini e delle condizioni di ciascuna serie di titoli di debito o di qualsiasi accordo che ne governi l'emissione o l'amministrazione, a condizione che tali proposte alternative di modifica siano indirizzate e siano suscettibili di essere accettate da ciascun possessore di qualsiasi titolo di debito rientrante in qualsiasi serie i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica.

2.4 Modifica parziale a più serie. Se una proposta di modifica a più serie non viene approvata in relazione ad una materia riservata secondo le previsioni della Sezione 2.2, ma lo sarebbe stata se avesse riguardato soltanto i Titoli ed una o più, ma non tutte, le altre serie dei titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, tale modifica a più serie viene ritenuta approvata, nonostante le previsioni della Sezione 2.2, con riferimento ai Titoli ed ai titoli di debito di ciascuna di queste altre serie la cui modifica sarebbe stata approvata secondo le previsioni della Sezione 2.2 se la modifica proposta avesse riguardato soltanto i Titoli e i titoli di debito di queste altre serie, a condizione che:

(a) prima della data di registrazione per la proposta di modifica a più serie, l'Emittente abbia dato pubblicamente notizia ai possessori dei Titoli e degli altri titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, delle condizioni in base alle quali detta proposta sarebbe ritenuta approvata come modifica parziale (secondo quanto sopra descritto) con riferimento ai Titoli e ad alcune, ma non tutte, delle altre serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e

(b) dette condizioni siano soddisfatte in relazione alla modifica a più serie proposta.

2.5 Modifiche in materie non riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione possono essere modificati in relazione a qualsiasi materia diversa da una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:

(a) il voto favorevole dei possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o

(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.

2.6 Pluralità di valute, obbligazioni indicizzate e obbligazioni zero-coupon. Nello stabilire se una proposta di modifica sia stata approvata dai possessori del richiesto ammontare nominale di Titoli e di titoli di debito di una o più serie:

(a) se la modifica riguarda titoli di debito denominati in più di una valuta, l'ammontare nominale di ogni titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, sarà uguale all'ammontare nominale in euro che avrebbe potuto essere ottenuto alla data di registrazione applicando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca Centrale Europea alla data di registrazione;

(b) se la modifica riguarda obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sarà uguale al suo valore nominale rettificato;

(c) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza non costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà uguale al suo valore nominale o, se la relativa scadenza non è ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale;

(d) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di tali obbligazioni zero-coupon:

(i) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento non indicizzato del capitale nominale o di interessi, sarà uguale al suo valore nominale o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento non indicizzato non è ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale; e

(ii) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento indicizzato del capitale o di interessi, sarà uguale al suo valore nominale rettificato o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento indicizzato non è ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale rettificato; e

(e) ai fini della presente Sezione 2.6:

(i) l'ammontare nominale rettificato di ogni obbligazione indicizzata e di ogni componente di un'obbligazione indicizzata è l'ammontare del pagamento che sarebbe dovuto alla data di scadenza stabilita per quell'obbligazione indicizzata o per quella determinata componente qualora tale data di scadenza coincidesse con la data di registrazione per la modifica proposta, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione pubblicato da o nell'interesse dell'Emittente o, se un tale indice non risultasse pubblicato, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione determinato attraverso un processo di interpolazione nel rispetto dei termini e condizioni dell'obbligazione indicizzata, ma in nessun caso l'ammontare nominale rettificato di tale obbligazione indicizzata o di quella determinata componente potrà essere inferiore al suo ammontare nominale, a meno che i termini e condizioni di quell'obbligazione indicizzata non prevedano che l'importo del pagamento fatto su tale obbligazione indicizzata o su tale componente possa essere inferiore al relativo ammontare nominale; e

(ii) il valore attuale di un'obbligazione zero-coupon è determinato attualizzando l'ammontare nominale (o, se applicabile, l'ammontare nominale rettificato) di tale obbligazione zero-coupon dalla relativa data di scadenza originariamente stabilita alla data di registrazione al relativo Tasso di Sconto, utilizzando la formula convenzionale applicabile per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi, dove per Tasso di Sconto si intende:

(x) se l'obbligazione zero-coupon non costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che prevedeva espressamente la maturazione di interessi, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon al momento della relativa emissione o, se è stata emessa più di una tranche di questa obbligazione zero-coupon, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon calcolato considerando la media aritmetica di tutti i prezzi di emissione di tutte le obbligazioni zero-coupon rientranti nella stessa serie, ponderata avuto riguardo al loro ammontare nominale; e

(y) se l'obbligazione zero-coupon costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che espressamente prevedeva la maturazione di interessi:

(1) la cedola su quel titolo di debito se esso può essere identificato; o

(2) se tale titolo di debito non può essere identificato, la media aritmetica di tutte le cedole previste da tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati aventi la stessa scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare, ovvero, in assenza di tali titoli di debito, la cedola determinata a tal fine median-

te un processo di interpolazione lineare, effettuato usando tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati, che hanno le due date di scadenza più vicine alla data di scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare; i titoli di debito da usare a tali fini sono tutte le obbligazioni indicizzate dell'Emittente nel caso in cui l'obbligazione zero-coupon da attualizzare avesse costituito in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e tutti i titoli di debito dell'Emittente (eccezion fatta per le obbligazioni indicizzate e zero-coupon) se l'obbligazione zero-coupon da attualizzare non era in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e, in entrambi i casi, i titoli di debito da usare sono denominati nella stessa valuta dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare.

2.7 Titoli in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale dei Titoli in circolazione abbiano votato in favore di una proposta di modifica o se un determinato quorum risulti effettivamente raggiunto ad un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica, un Titolo sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica in relazione ad esso, o il voto ad esso attinente non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, se alla data di registrazione per la proposta di modifica:

(a) il Titolo risulta essere stato in precedenza cancellato o consegnato per la cancellazione o trattenuto per essere riemesso, ma non effettivamente riemesso;

(b) il Titolo risulta essere stato oggetto di esercizio di rimborso anticipato in accordo con i suoi termini, ovvero risulta essere divenuto in precedenza dovuto e pagabile per intervenuta scadenza o per un altro motivo, e l'Emittente ha in precedenza soddisfatto i propri obblighi di effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione al Titolo in accordo con i suoi termini; o

(c) il Titolo è detenuto dall'Emittente, da un dipartimento, ministero, o agenzia dell'Emittente, o da una società, un trust o altra entità legale controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia e, in caso di Titoli detenuti da una siffatta società, trust o altra entità legale, il possessore del Titolo non abbia autonomia di decisione, laddove:

(i) il possessore del Titolo a questi fini è l'entità che ha titolo legale per votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo o, se differente, l'entità il cui consenso o istruzioni di voto sono richieste contrattualmente, direttamente o indirettamente, affinché il possessore avente titolo legale risulti legittimato a votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo;

(ii) la società, il trust o altra entità legale che detiene il Titolo è controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia se l'Emittente o un suo dipartimento, ministero o agenzia abbia il potere, direttamente o indirettamente, attraverso il possesso di titoli che danno diritto di voto o attraverso la titolarità di altri interessi, per contratto o in altro modo, di dare direttive alla dirigenza o di eleggere o nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o altre persone che esercitano funzioni analoghe in luogo, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di quell'entità legale; e

(iii) il possessore di un Titolo ha autonomia di decisione se, ai sensi della legge applicabile, o del regolamento o norma applicabile e a prescindere da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta che il possessore del Titolo possa avere in relazione all'Emittente:

(x) il possessore, direttamente o indirettamente, ha facoltà di non accettare istruzioni dall'Emittente su come votare in relazione ad una proposta di modifica; o

(y) il possessore, nel determinare come votare su una proposta di modifica, è tenuto ad agire secondo uno standard oggettivo di prudenza, nell'interesse di tutti i partecipanti al suo capitale o nel proprio interesse; o

(z) il possessore ha un obbligo di natura fiduciaria o similare di votare su una proposta di modifica nell'interesse di una o più persone diverse dalla persona i cui Titoli posseduti (se tale persona detenesse dei Titoli) sarebbero considerati non in circolazione ai sensi della presente Sezione 2.7.

2.8 Titoli di debito in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale di titoli di debito in circolazione facenti parte di altre serie rispetto ai Titoli abbiano votato in favore di un proposta di modifica a più serie o se un dato quorum sia presente ad una assemblea dei possessori di questi titoli di debito convocata per votare su una proposta di modifica a più serie, un titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica a più serie in relazione ad esso o il voto ad esso attinente non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, in accordo con i termini e le condizioni applicabili a quel titolo di debito.

2.9 Entità aventi autonomia di decisione. Ai fini di trasparenza, l'Emittente pubblicherà prontamente a seguito del proprio annuncio formale di una proposta di modifica dei Titoli, e in nessun caso meno di 10 giorni prima della data di registrazione per la proposta di modifica, una lista che identifichi ogni società, trust o altra entità legale che ai fini della Sezione 2.7 (c):

(a) sia in quel momento controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia;

(b) abbia fatto presente all'Emittente, in risposta ad una sua richiesta, di essere in quel momento in possesso di uno o più Titoli; e

(c) non abbia autonomia di decisione rispetto a Titoli dalla stessa posseduti.

2.10 Concambi e conversioni. Ogni modifica debitamente approvata dei termini e delle condizioni dei Titoli può essere realizzata per mezzo di un concambio obbligatorio o di una conversione dei Titoli con nuovi titoli di debito aventi termini e condizioni modificate, se la proposta di concambio o di conversione è resa nota ai possessori dei Titoli prima della data di registrazione per la proposta di modifica. Ogni conversione o concambio obbligatorio intrapreso per realizzare una modifica debitamente approvata sarà vincolante per tutti i possessori dei Titoli.

3. Agente responsabile dei calcoli

3.1 Nomina e responsabilità. L'Emittente nominerà un soggetto (l'«agente responsabile dei calcoli») per calcolare se una proposta di modifica sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei Titoli in circolazione e, in caso di modifica a più serie, se questa sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei titoli di debito in circolazione di ogni serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta. Nel caso di modifica a più serie, lo stesso soggetto sarà nominato agente responsabile dei calcoli per la proposta di modifica dei Titoli e di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.

3.2 Certificato. Prima della data fissata per ogni assemblea convocata per votare su una proposta di modifica o prima della data fissata dall'Emittente per firmare una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica, l'Emittente fornirà all'agente responsabile dei calcoli e pubblicherà un certificato:

(a) che elenchi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, in circolazione alla data di registrazione ai sensi delle Sezione 2.7;

(b) che specifichi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, che ai sensi della Sezione 2.7(c) non è considerato in circolazione alla data di registrazione; e

(c) che identifichi i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a più serie, dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, richiamati al precedente punto (b), determinati in accordo con le previsioni della Sezione 2.6, se applicabili.

3.3 Affidamento. L'agente responsabile dei calcoli può fare affidamento su ogni informazione contenuta nel certificato fornito dall'Emittente, e quelle informazioni saranno decisive e vincolanti per l'Emittente e i possessori dei Titoli, a meno che:

(a) un possessore di Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta consegni all'Emittente una fondata obiezione scritta in relazione al certificato prima del voto su una proposta di modifica, o della firma di una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica; e

(b) quell'obiezione scritta, se fondata, avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.

Nel caso in cui una fondata obiezione scritta venga tempestivamente consegnata, ogni informazione sulla quale abbia fatto affidamento l'agente responsabile dei calcoli sarà ciononostante decisiva e vincolante per l'Emittente e per i possessori dei Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta se:

(x) l'obiezione viene successivamente ritirata;

(y) il possessore dei Titoli che ha consegnato l'obiezione non avvia un'azione legale in relazione all'obiezione davanti ad una corte avente competenza giurisdizionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione ad una proposta di modifica; o

(z) una corte avente competenza giurisdizionale stabilisce successivamente o che l'obiezione non è fondata o che in alcun caso questa avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.

3.4 Pubblicazione. L'Emittente provvederà prontamente alla pubblicazione dei risultati dei calcoli effettuati dall'agente responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di modifica a seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica o, se del caso, a seguito della data fissata dall'Emittente per firmare la risoluzione scritta in relazione a quella modifica.

4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte

4.1 Generalità. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva adottata e pubblicata dall'Emittente saranno, entro i limiti compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad ogni assemblea di possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica e ad ogni risoluzione scritta adottata in relazione ad un proposta di modifica. Ogni azione contemplata in questa Sezione 4 da adottarsi ad opera dell'Emittente può, invece, essere adottata da un soggetto che agisce per suo conto.

4.2 Convocazione di una assemblea. Una assemblea di possessori dei Titoli:

(a) può essere convocata dall'Emittente in ogni tempo; e

(b) sarà convocata dall'Emittente qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, ed una assemblea sia richiesta per iscritto dai possessori di non meno del 10% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.

4.3 Avviso di convocazione delle assemblee. L'avviso di convocazione di una assemblea dei possessori dei Titoli sarà pubblicato dall'Emittente almeno 21 giorni prima della data prevista per l'assemblea o, in caso di convocazioni successive, almeno 14 giorni prima della data prevista per le convocazioni successive. L'avviso:

(a) stabilirà l'ora, il giorno ed il luogo dell'assemblea;

(b) fisserà l'ordine del giorno, il *quorum* dell'assemblea ed il testo di ogni risoluzione che si prevede di adottare in assemblea;

(c) specificherà la data di registrazione per l'assemblea, che non potrà essere precedente più di cinque giorni lavorativi TARGET rispetto alla data dell'assemblea stessa, e la documentazione che dovrà essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto a partecipare all'assemblea;

(d) includerà il modello della procura da utilizzare per nominare un procuratore che agisca per conto del possessore dei Titoli;

(e) stabilirà ogni regola aggiuntiva adottata dall'Emittente per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e, se applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali una modifica a più serie sarà da considerarsi perfezionata se approvata con riferimento ad alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e

(f) identificherà il soggetto nominato come agente responsabile dei calcoli per ogni proposta di modifica da votarsi in assemblea.

4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei possessori dei Titoli sarà nominato:

(a) dall'Emittente; o

(b) se l'Emittente non nomina un presidente o la persona nominata dall'Emittente non è presente all'assemblea, dai possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione rappresentati in assemblea.

4.5 *Quorum*. Non sarà presa nessuna decisione in assenza di un prescritto *quorum*, eccezion fatta per la scelta del presidente se questo non è stato nominato dall'Emittente. Il *quorum* ad ogni assemblea alla quale i possessori dei Titoli voteranno su una proposta di modifica concernente:

(a) una materia riservata sarà di una o più persone presenti ed in possesso di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione; e

(b) una materia diversa da quelle riservate sarà di una o più persone presenti ed in possesso di non meno del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione.

4.6 Convocazioni successive. Se un quorum non è stato raggiunto nel corso dei trenta minuti successivi all'ora di convocazione dell'assemblea, questa può essere nuovamente convocata a decorrere dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il 42° giorno successivo a detta prima convocazione come determinato dal presidente dell'assemblea. Il quorum per ogni convocazione successiva alla prima sarà di una o più persone presenti e in possesso:

(a) di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia riservata; e

(b) di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia non riservata.

4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta firmata da, o per conto, dei possessori di una prescritta maggioranza di Titoli sarà valida a tutti i fini come se essa fosse una risoluzione approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni. Una risoluzione scritta può essere contenuta in uno o più documenti in una forma tale per cui ognuno di essi può essere firmato da, o per conto, di uno o più possessori dei Titoli.

4.8 Titolo a votare. Ogni persona che è possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, ed ogni persona debitamente nominata procuratore da un possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, avrà titolo a votare la proposta di modifica in una assemblea dei possessori dei Titoli ed a firmare una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.

4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sarà sottoposta al voto dei possessori dei Titoli in circolazione rappresentati in un'assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di tutti i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione scritta senza bisogno di un'assemblea. Un possessore di Titoli può dare tanti voti su ciascuna proposta di modifica che corrispondano all'ammontare nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso posseduti. A tali fini:

(a) nel caso di una modifica a più serie riguardante titoli di debito denominati in più di una valuta, l'ammontare nominale di ciascun titolo di debito sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(a);

(b) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(b);

(c) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che non costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(c);

(d) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(d).

4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione può, mediante una procura scritta posta in essere nell'interesse del possessore stesso e consegnata all'Emittente non più tardi di 48 ore prima dell'ora fissata per un'assemblea di possessori di Titoli o per la firma di una risoluzione scritta, nominare una persona (un «procuratore») affinché questa agisca per suo conto in relazione ad un'assemblea di possessori di Titoli nella quale il possessore ha titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione scritta che il possessore ha titolo a firmare. La nomina di un procuratore fatta utilizzando un modello di procura diverso da quello allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea non sarà valida a questi fini.

4.11 Effetti legali e revoca di un procuratore. Un procuratore debitamente nominato in accordo con le precedenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per il tempo in cui la nomina rimanga efficace, sarà considerato (e la persona che ha nominato quel procuratore non sarà considerata tale) il possessore dei Titoli a cui la nomina si riferisce, ed ogni voto dato da un procuratore sarà valido a prescindere da una precedente revoca o modifica della nomina di quel procuratore a meno che l'Emittente non abbia ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo informato della revoca o modifica almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea alla quale il procuratore intende dare il suo voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta.

4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata e svoltasi in ottempe-

ranza con le presenti previsioni, ed una risoluzione scritta debitamente firmata dalla maggioranza richiesta dei possessori dei Titoli, saranno vincolanti per tutti i possessori dei Titoli, siano essi presenti o meno all'assemblea, abbiano essi votato a favore o contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione scritta.

4.13 Pubblicazione. L'Emittente pubblicherà senza ritardo tutte le risoluzioni assembleari e tutte le risoluzioni scritte debitamente adottate.

5. Pubblicazioni

5.1 Avvisi ed altro. L'Emittente pubblicherà tutti gli avvisi e qualsiasi altra cosa della quale si richiede la pubblicazione ai sensi delle presenti previsioni:

(a) sul sito Internet del Debito Pubblico – Dipartimento del Tesoro;

(b) attraverso la Monte Titoli S.p.A.; e

(c) in altri spazi, inclusa la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e negli altri modi che siano richiesti da leggi o regolamenti applicabili.

Previsioni aggiuntive

1. Modifiche tecniche

1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a qualsiasi previsione contraria contenuta nel presente atto, i termini e le condizioni dei Titoli e qualsiasi altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione può essere modificato dall'Emittente senza il consenso dei possessori dei Titoli:

(i) al fine di correggere un errore manifesto o porre rimedio ad una ambiguità; o

(ii) se la modifica è di natura tecnica o formale o è a beneficio dei possessori dei Titoli.

L'Emittente pubblicherà i dettagli di ogni modifica ai Titoli fatta ai sensi di questa Sezione (Previsioni Aggiuntive) entro 10 giorni dalla data in cui tale modifica è diventata legalmente efficace.

2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall'anticipazione

2.1. Anticipazione. Qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, i possessori di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, dietro comunicazione scritta all'Emittente, dichiarare che i Titoli sono immediatamente esigibili e pagabili. Per effetto di ogni dichiarazione di anticipazione debitamente data in ottemperanza alle previsioni di questa Sezione, tutti gli ammontari pagabili sui Titoli diverranno esigibili e pagabili immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta di anticipazione è ricevuta dall'Emittente, a meno che non si sia posto rimedio all'inadempimento o si sia rinunciato ad avvalersene prima della ricezione della comunicazione da parte dell'Emittente.

2.2. Revoca dell'anticipazione. I possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, per conto di tutti i possessori dei titoli, revocare o annullare qualsiasi avviso di anticipazione dato ai sensi della precedente sezione 2.1.

ALLEGATO *B*

Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva

1. Definizioni generali

(a) 'titoli di debito" indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o più serie, con una scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore ad un anno, nonché qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.

(b) 'obbligazione zero-coupon' indica un titolo di debito che non matura esplicitamente interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.

(c) 'obbligazione indicizzata' indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che vengano separate dalle stesse.

(d) «serie» indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore emissione di Titoli.

(e) «in circolazione» con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.8.

(f) «modifica» in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.

(g) «modifica a più serie» indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o più serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione di tali altri titoli di debito.

(h) «materia riservata» in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l'emissione o l'amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:

(i) il cambio della data in cui ogni ammontare è pagabile in relazione ai Titoli;

(ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile in relazione ai Titoli;

(iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;

(iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in cui i Titoli possono essere rimborsati (1);

(v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;

(vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di pagamento dell'Emittente in relazione ai Titoli;

(vii) salvo che non sia consentito dal relativo accordo di garanzia, la liberazione di qualsiasi garanzia disposta in relazione ai Titoli ovvero la modifica dei termini di detta garanzia (2);

(viii) salvo che non sia consentito da eventuali accordi concernenti i Titoli, la liberazione di un bene collaterale posto a pegno o a corrispettivo per il pagamento dei Titoli, ovvero la modifica dei termini che regolano detta garanzia collaterale (3);

(ix) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza (4);

(x) la modifica dell'ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;

(xi) la modifica della legge applicabile ai Titoli (5);

(xii) la modifica della corte cui l'Emittente ha attribuito la competenza giurisdizionale, ovvero la modifica di un privilegio cui

---

(1) Da inserire se i Titoli sono redimibili

(2) Da inserire se i Titoli sono garantiti

(3) Da inserire se i Titoli sono assistiti da garanzia collaterale

(4) Da inserire se i Titoli sono soggetti a decadenza dal beneficio del termine, e possono quindi essere dichiarati pagabili prima della loro naturale scadenza, al verificarsi di circostanze relative ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli

(5) Da inserire se i Titoli sono regolati da una legge estera

l'Emittente ha rinunciato, con riferimento ai procedimenti legali derivanti o comunque connessi con i Titoli (6);

(xiii) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di modifica a più serie, dell'ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra serie che è richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli, la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione che è richiesto ai fini di un dato *quorum* costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da considerare in circolazione a questi fini; ovvero

(xiv) la modifica della definizione di «materia riservata»,

e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l'emissione o l'amministrazione andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.

(i) «possessore» con riferimento ad un Titolo indica [la persona in nome della quale il Titolo è registrato nei libri e registri dell'Emittente] (7)/[il portatore del Titolo] (8)/[la persona che l'Emittente è legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge] (9) e, con riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente è legittimato a considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.

(j) «data di registrazione» con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a più serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a sottoscrivere una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.

2. Modifiche ai Titoli

2.1 Modifiche in materie riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione dei Titoli possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:

(a) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o

(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.

2.2 Modifiche a più serie. In caso di modifiche a più serie, i termini e le condizioni dei Titoli e dei titoli di debito di ogni altra serie, ed ogni accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:

(a) (i) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o

(a) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e

(b) (i) il voto favorevole dei possessori di più del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o

(b) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.

In relazione alla proposta di modifica dei Titoli ed alla proposta di modifica di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, verrà convocata e si terrà un'assemblea separata, oppure verrà firmata una risoluzione scritta.

2.3 Proposta di modifica a più serie. Una proposta di modifica a più serie può includere una o più proposte alternative di modifica dei termini e delle condizioni di ciascuna serie di titoli di debito o di qualsiasi accordo che ne governi l'emissione o l'amministrazione, a condizione che tali proposte alternative di modifica siano indirizzate e siano suscettibili di essere accettate da ciascun possessore di qualsiasi titolo di debito rientrante in qualsiasi serie i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica.

2.4 Modifica parziale a più serie. Se una proposta di modifica a più serie non viene approvata in relazione ad una materia riservata secondo le previsioni della Sezione 2.2, ma lo sarebbe stata se avesse riguardato soltanto i Titoli ed una o più, ma non tutte, le altre serie dei titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, tale modifica a più serie viene ritenuta approvata, nonostante le previsioni della Sezione 2.2, con riferimento ai Titoli ed ai titoli di debito di ciascuna di queste altre serie la cui modifica sarebbe stata approvata secondo le previsioni della Sezione 2.2 se la modifica proposta avesse riguardato soltanto i Titoli e i titoli di debito di queste altre serie, a condizione che:

(a) prima della data di registrazione per la proposta di modifica a più serie, l'Emittente abbia dato pubblicamente notizia ai possessori dei Titoli e degli altri titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, delle condizioni in base alle quali detta proposta sarebbe ritenuta approvata come modifica parziale (secondo quanto sopra descritto) con riferimento ai Titoli e ad alcune, ma non tutte, delle altre serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e

(b) dette condizioni siano soddisfatte in relazione alla modifica a più serie proposta.

2.5 Modifiche in materie non riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione possono essere modificati in relazione a qualsiasi materia diversa da una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:

(a) il voto favorevole dei possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o

(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.

2.6 Pluralità di valute, obbligazioni indicizzate e obbligazioni zero-coupon. Nello stabilire se una proposta di modifica sia stata approvata dai possessori del richiesto ammontare nominale di Titoli e di titoli di debito di una o più serie:

(a) se la modifica riguarda titoli di debito denominati in più di una valuta, l'ammontare nominale di ogni titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, sarà uguale all'ammontare nominale in euro che avrebbe potuto essere ottenuto alla data di registrazione applicando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca Centrale Europea alla data di registrazione;

(b) se la modifica riguarda obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sarà uguale al suo valore nominale rettificato;

(c) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza non costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà uguale al suo valore nominale o, se la relativa scadenza non è ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale;

(d) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di tali obbligazioni zero-coupon:

(i) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento non indicizzato del capitale nominale o di interessi, sarà uguale al suo valore nominale o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento non indicizzato non è ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale; e

(ii) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento indicizzato del capitale o di interessi, sarà uguale al suo valore nominale

---

(6) Da inserire, a seconda dei casi, qualora l'Emittente abbia rinviato alla giurisdizione di una corte estera ovvero abbia espressamente rinunciato alla propria immunità

(7) Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli sono titoli nominativi (registered bonds), a prescindere dal fatto che siano detenuti in 'global form'' da un depositario o custode comune (common depositary or custodian)

(8) Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli sono titoli al portatore (bearer securities), a prescindere dal fatto che siano detenuti in 'global form'' da un depositario o custode comune (common depositary or custodian)

(9) Da inserire se ai sensi della legge applicabile la persona legittimata a votare in relazione al Titolo è per l'Emittente non il portatore del Titolo né la persona in nome della quale il Titolo risulta registrato nei libri e registri dell'Emittente

rettificato o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento indicizzato non è ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale rettificato; e

(e) ai fini della presente Sezione 2.6:

(i) l'ammontare nominale rettificato di ogni obbligazione indicizzata e di ogni componente di un'obbligazione indicizzata è l'ammontare del pagamento che sarebbe dovuto alla data di scadenza stabilita per quell'obbligazione indicizzata o per quella determinata componente qualora tale data di scadenza coincidesse con la data di registrazione per la modifica proposta, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione pubblicato da o nell'interesse dell'Emittente o, se un tale indice non risultasse pubblicato, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione determinato attraverso un processo di interpolazione nel rispetto dei termini e condizioni dell'obbligazione indicizzata, ma in nessun caso l'ammontare nominale rettificato di tale obbligazione indicizzata o di quella determinata componente potrà essere inferiore al suo ammontare nominale, a meno che i termini e condizioni di quell'obbligazione indicizzata non prevedano che l'importo del pagamento fatto su tale obbligazione indicizzata o su tale componente possa essere inferiore al relativo ammontare nominale; e

(ii) il valore attuale di un'obbligazione zero-coupon è determinato attualizzando l'ammontare nominale (o, se applicabile, l'ammontare nominale rettificato) di tale obbligazione zero-coupon dalla relativa data di scadenza originariamente stabilita alla data di registrazione al relativo Tasso di Sconto, utilizzando la formula convenzionale applicabile per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi, dove per Tasso di Sconto si intende:

(x) se l'obbligazione zero-coupon non costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che prevedeva espressamente la maturazione di interessi, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon al momento della relativa emissione o, se è stata emessa più di una tranche di questa obbligazione zero-coupon, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon calcolato considerando la media aritmetica di tutti i prezzi di emissione di tutte le obbligazioni zero-coupon rientranti nella stessa serie, ponderata avuto riguardo al loro ammontare nominale; e

(y) se l'obbligazione zero-coupon costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che espressamente prevedeva la maturazione di interessi:

(1) la cedola su quel titolo di debito se esso può essere identificato; o

(2) se tale titolo di debito non può essere identificato, la media aritmetica di tutte le cedole previste da tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati aventi la stessa scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare, ovvero, in assenza di tali titoli di debito, la cedola determinata a tal fine mediante un processo di interpolazione lineare, effettuato usando tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati, che hanno le due date di scadenza più vicine alla data di scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare; i titoli di debito da usare a tali fini sono tutte le obbligazioni indicizzate dell'Emittente nel caso in cui l'obbligazione zero-coupon da attualizzare avesse costituito in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e tutti i titoli di debito dell'Emittente (eccezion fatta per le obbligazioni indicizzate e zero-coupon) se l'obbligazione zero-coupon da attualizzare non era in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e, in entrambi i casi, i titoli di debito da usare sono denominati nella stessa valuta dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare.

2.7 Titoli in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale dei Titoli in circolazione abbiano votato in favore di una proposta di modifica o se un determinato *quorum* risulti effettivamente raggiunto ad un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica, un Titolo sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica in relazione ad esso, o il voto ad esso attinente non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato *quorum*, se alla data di registrazione per la proposta di modifica:

(a) il Titolo risulta essere stato in precedenza cancellato o consegnato per la cancellazione o trattenuto per essere riemesso, ma non effettivamente riemesso;

(b) il Titolo risulta essere stato oggetto di esercizio di rimborso anticipato in accordo con i suoi termini, ovvero risulta essere divenuto in precedenza dovuto e pagabile per intervenuta scadenza o per un altro motivo, e l'Emittente ha in precedenza soddisfatto i propri obblighi di effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione al Titolo in accordo con i suoi termini (10); o

(c) il Titolo è detenuto dall'Emittente, da un dipartimento, ministero, o agenzia dell'Emittente, o da una società, un trust o altra entità legale controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia e, in caso di Titoli detenuti da una siffatta società, trust o altra entità legale, il possessore del Titolo non abbia autonomia di decisione, laddove:

(i) il possessore del Titolo a questi fini è l'entità che ha titolo legale per votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo o, se differente, l'entità il cui consenso o istruzioni di voto sono richieste contrattualmente, direttamente o indirettamente, affinché il possessore avente titolo legale risulti legittimato a votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo;

(ii) la società, il trust o altra entità legale che detiene il Titolo è controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia se l'Emittente o un suo dipartimento, ministero o agenzia abbia il potere, direttamente o indirettamente, attraverso il possesso di titoli che danno diritto di voto o attraverso la titolarità di altri interessi, per contratto o in altro modo, di dare direttive alla dirigenza o di eleggere o nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o altre persone che esercitano funzioni analoghe in luogo, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di quell'entità legale; e

(iii) il possessore di un Titolo ha autonomia di decisione se, ai sensi della legge applicabile, o del regolamento o norma applicabile e a prescindere da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta che il possessore del Titolo possa avere in relazione all'Emittente:

(x) il possessore, direttamente o indirettamente, ha facoltà di non accettare istruzioni dall'Emittente su come votare in relazione ad una proposta di modifica; o

(y) il possessore, nel determinare come votare su una proposta di modifica, è tenuto ad agire secondo uno standard oggettivo di prudenza, nell'interesse di tutti i partecipanti al suo capitale o nel proprio interesse; o

(z) il possessore ha un obbligo di natura fiduciaria o similare di votare su una proposta di modifica nell'interesse di una o più persone diverse dalla persona i cui Titoli posseduti (se tale persona detenesse dei Titoli) sarebbero considerati non in circolazione ai sensi della presente Sezione 2.7.

2.8 Titoli di debito in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale di titoli di debito in circolazione facenti parte di altre serie rispetto ai Titoli abbiano votato in favore di un proposta di modifica a più serie o se un dato *quorum* sia presente ad una assemblea dei possessori di questi titoli di debito convocata per votare su una proposta di modifica a più serie, un titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica a più serie in relazione ad esso o il voto ad esso attinente non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato *quorum*, in accordo con i termini e le condizioni applicabili a quel titolo di debito.

2.9 Entità aventi autonomia di decisione. Ai fini di trasparenza, l'Emittente pubblicherà prontamente a seguito del proprio annuncio formale di una proposta di modifica dei Titoli, e in nessun caso meno di 10 giorni prima della data di registrazione per la proposta di modifica, una lista che identifichi ogni società, trust o altra entità legale che ai fini della Sezione 2.7 (c):

(a) sia in quel momento controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia;

(b) abbia fatto presente all'Emittente, in risposta ad una sua richiesta, di essere in quel momento in possesso di uno o più Titoli; e

(c) non abbia autonomia di decisione rispetto a Titoli dalla stessa posseduti.

---

(10) Il riferimento ai Titoli che sono stati precedentemente richiamati per il rimborso andrà inserito se i Titoli sono redimibili

2.10 Concambi e conversioni. Ogni modifica debitamente approvata dei termini e delle condizioni dei Titoli può essere realizzata per mezzo di un concambio obbligatorio o di una conversione dei Titoli con nuovi titoli di debito aventi termini e condizioni modificate, se la proposta di concambio o di conversione è resa nota ai possessori dei Titoli prima della data di registrazione per la proposta di modifica. Ogni conversione o concambio obbligatorio intrapreso per realizzare una modifica debitamente approvata sarà vincolante per tutti i possessori dei Titoli.

3. Agente responsabile dei calcoli

3.1 Nomina e responsabilità. L'Emittente nominerà un soggetto (l'"agente responsabile dei calcoli") per calcolare se una proposta di modifica sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei Titoli in circolazione e, in caso di modifica a più serie, se questa sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei titoli di debito in circolazione di ogni serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta. Nel caso di modifica a più serie, lo stesso soggetto sarà nominato agente responsabile dei calcoli per la proposta di modifica dei Titoli e di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.

3.2 Certificato. Prima della data fissata per ogni assemblea convocata per votare su una proposta di modifica o prima della data fissata dall'Emittente per firmare una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica, l'Emittente fornirà all'agente responsabile dei calcoli e pubblicherà un certificato:

(a) che elenchi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, in circolazione alla data di registrazione ai sensi delle Sezione 2.7;

(b) che specifichi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, che ai sensi della Sezione 2.7(c) non è considerato in circolazione alla data di registrazione; e

(c) che identifichi i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a più serie, dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, richiamati al precedente punto (b), determinati in accordo con le previsioni della Sezione 2.6, se applicabili.

3.3 Affidamento. L'agente responsabile dei calcoli può fare affidamento su ogni informazione contenuta nel certificato fornito dall'Emittente, e quelle informazioni saranno decisive e vincolanti per l'Emittente e i possessori dei Titoli, a meno che:

(a) un possessore di Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta consegni all'Emittente una fondata obiezione scritta in relazione al certificato prima del voto su una proposta di modifica, o della firma di una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica; e

(b) quell'obiezione scritta, se fondata, avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.

Nel caso in cui una fondata obiezione scritta venga tempestivamente consegnata, ogni informazione sulla quale abbia fatto affidamento l'agente responsabile dei calcoli sarà ciononostante decisiva e vincolante per l'Emittente e per i possessori dei Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta se:

(x) l'obiezione viene successivamente ritirata;

(y) il possessore dei Titoli che ha consegnato l'obiezione non avvia un'azione legale in relazione all'obiezione davanti ad una corte avente competenza giurisdizionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione ad una proposta di modifica; o

(z) una corte avente competenza giurisdizionale stabilisce successivamente o che l'obiezione non è fondata o che in alcun caso questa avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.

3.4 Pubblicazione. L'Emittente provvederà prontamente alla pubblicazione dei risultati dei calcoli effettuati dall'agente responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di modifica a seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica o, se del caso, a seguito della data fissata dall'Emittente per firmare la risoluzione scritta in relazione a quella modifica.

4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte

4.1 Generalità. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva adottata e pubblicata dall'Emittente saranno, entro i limiti compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad ogni assemblea di possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica e ad ogni risoluzione scritta adottata in relazione ad un proposta di modifica. Ogni azione contemplata in questa Sezione 4 da adottarsi ad opera dell'Emittente può, invece, essere adottata da un soggetto che agisce per suo conto.

4.2 Convocazione di una assemblea. Una assemblea di possessori dei Titoli:

(a) può essere convocata dall'Emittente in ogni tempo; e

(b) sarà convocata dall'Emittente qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, ed una assemblea sia richiesta per iscritto dai possessori di non meno del 10% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione (11).

4.3 Avviso di convocazione delle assemblee. L'avviso di convocazione di una assemblea dei possessori dei Titoli sarà pubblicato dall'Emittente almeno 21 giorni prima della data prevista per l'assemblea o, in caso di convocazioni successive, almeno 14 giorni prima della data prevista per le convocazioni successive. L'avviso:

(a) stabilirà l'ora, il giorno ed il luogo dell'assemblea;

(b) fisserà l'ordine del giorno, il *quorum* dell'assemblea ed il testo di ogni risoluzione che si prevede di adottare in assemblea;

(c) specificherà la data di registrazione per l'assemblea, che non potrà essere precedente più di cinque giorni lavorativi (12) rispetto alla data dell'assemblea stessa, e la documentazione che dovrà essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto a partecipare all'assemblea;

(d) includerà il modello della procura da utilizzare per nominare un procuratore che agisca per conto del possessore dei Titoli;

(e) stabilirà ogni regola aggiuntiva adottata dall'Emittente per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e, se applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali una modifica a più serie sarà da considerarsi perfezionata se approvata con riferimento ad alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e

(f) identificherà il soggetto nominato come agente responsabile dei calcoli per ogni proposta di modifica da votarsi in assemblea.

4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei possessori dei Titoli sarà nominato:

(a) dall'Emittente; o

(b) se l'Emittente non nomina un presidente o la persona nominata dall'Emittente non è presente all'assemblea, dai possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione rappresentati in assemblea.

4.5 *Quorum*. Non sarà presa nessuna decisione in assenza di un prescritto quorum, eccezion fatta per la scelta del presidente se questo non è stato nominato dall'Emittente. Il *quorum* ad ogni assemblea alla quale i possessori dei Titoli voteranno su una proposta di modifica concernente:

(a) una materia riservata sarà di una o più persone presenti ed in possesso di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione; e

(b) una materia diversa da quelle riservate sarà di una o più persone presenti ed in possesso di non meno del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione.

4.6 Convocazioni successive. Se un *quorum* non è stato raggiunto nel corso dei trenta minuti successivi all'ora di convocazione dell'assemblea, questa può essere nuovamente convocata a decorrere dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il 42° giorno successivo a detta prima convocazione come determinato dal presidente dell'assemblea. Il *quorum* per ogni convocazione successiva alla prima sarà di una o più persone presenti e in possesso:

(a) di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia riservata; e

(11) Da inserire se i Titoli prevedono una causa di risoluzione/evento di default

(12) L'espressione giorni lavorativi sarà definita all'interno della documentazione dei Titoli

(b) di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia non riservata.

4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta firmata da, o per conto, dei possessori di una prescritta maggioranza di Titoli sarà valida a tutti i fini come se essa fosse una risoluzione approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni. Una risoluzione scritta può essere contenuta in uno o più documenti in una forma tale per cui ognuno di essi può essere firmato da, o per conto, di uno o più possessori dei Titoli.

4.8 Titolo a votare. Ogni persona che è possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, ed ogni persona debitamente nominata procuratore da un possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, avrà titolo a votare la proposta di modifica in una assemblea dei possessori dei Titoli ed a firmare una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.

4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sarà sottoposta al voto dei possessori dei Titoli in circolazione rappresentati in un'assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di tutti i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione scritta senza bisogno di un'assemblea. Un possessore di Titoli può dare tanti voti su ciascuna proposta di modifica che corrispondano all'ammontare nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso posseduti. A tali fini:

(a) nel caso di una modifica a più serie riguardante titoli di debito denominati in più di una valuta, l'ammontare nominale di ciascun titolo di debito sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(a);

(b) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(b);

(c) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che non costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(c);

(d) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà determinato in accordo con la Sezione 2.6(d).

4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione può, mediante una procura scritta posta in essere nell'interesse del possessore stesso e consegnata all'Emittente non più tardi di 48 ore prima dell'ora fissata per un'assemblea di possessori di Titoli o per la firma di una risoluzione scritta, nominare una persona (un "procuratore") affinché questa agisca per suo conto in relazione ad un'assemblea di possessori di Titoli nella quale il possessore ha titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione scritta che il possessore ha titolo a firmare. La nomina di un procuratore fatta utilizzando un modello di procura diverso da quello allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea non sarà valida a questi fini.

4.11 Effetti legali e revoca di un procuratore. Un procuratore debitamente nominato in accordo con le precedenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per il tempo in cui la nomina rimanga efficace, sarà considerato (e la persona che ha nominato quel procuratore non sarà considerata tale) il possessore dei Titoli a cui la nomina si riferisce, ed ogni voto dato da un procuratore sarà valido a prescindere da una precedente revoca o modifica della nomina di quel procuratore a meno che l'Emittente non abbia ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo informato della revoca o modifica almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea alla quale il procuratore intende dare il suo voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta.

4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni, ed una risoluzione scritta debitamente firmata dalla maggioranza richiesta dei possessori dei Titoli, saranno vincolanti per tutti i possessori dei Titoli, siano essi presenti o meno all'assemblea, abbiano essi votato a favore o contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione scritta.

4.13 Pubblicazione. L'Emittente pubblicherà senza ritardo tutte le risoluzioni assembleari e tutte le risoluzioni scritte debitamente adottate.

5. Pubblicazioni

5.1 Avvisi ed altro. L'Emittente pubblicherà tutti gli avvisi e qualsiasi altra cosa della quale si richiede la pubblicazione ai sensi delle presenti previsioni:

(a) sul sito Internet del Debito Pubblico – Dipartimento del Tesoro;

(b) attraverso [inserire il proprio depositario centrale] (13); e

(c) in altri spazi, inclusa la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e negli altri modi che siano richiesti da leggi o regolamenti applicabili.

Previsioni aggiuntive

1.Modifiche tecniche

1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a qualsiasi previsione contraria contenuta nel presente atto, i termini e le condizioni dei Titoli e qualsiasi altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione può essere modificato dall'Emittente senza il consenso dei possessori dei Titoli:

(i) al fine di correggere un errore manifesto o porre rimedio ad una ambiguità; o

(ii) se la modifica è di natura tecnica o formale o è a beneficio dei possessori dei Titoli.

L'Emittente pubblicherà i dettagli di ogni modifica ai Titoli fatta ai sensi di questa Sezione (Previsioni Aggiuntive) entro 10 giorni dalla data in cui tale modifica è diventata legalmente efficace.

2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall'anticipazione (14)

2.1. Anticipazione. Qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, i possessori di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, dietro comunicazione scritta all'Emittente, dichiarare che i Titoli sono immediatamente esigibili e pagabili. Per effetto di ogni dichiarazione di anticipazione debitamente data in ottemperanza alle previsioni di questa Sezione, tutti gli ammontari pagabili sui Titoli diverranno esigibili e pagabili immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta di anticipazione è ricevuta dall'Emittente, a meno che non si sia posto rimedio all'inadempimento o si sia rinunciato ad avvalersene prima della ricezione della comunicazione da parte dell'Emittente.

2.2. Revoca dell'anticipazione. I possessori di più del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, per conto di tutti i possessori dei titoli, revocare o annullare qualsiasi avviso di anticipazione dato ai sensi della precedente sezione 2.1.

3. Limitazione all'Azione del Singolo Possessore (15)

3.1 Nessun possessore di Titoli sarà legittimato ad instaurare una procedura nei confronti dell'Emittente o a far valere i diritti dei possessori dei Titoli secondo i termini e le condizioni dei Titoli a meno che un [trustee/fiscal agent], che sia tenuto a procedere in accordo con questi termini e condizioni, non lo abbia fatto entro un ragionevole periodo di tempo e tale situazione stia perdurando.

12A13165

---

(13) Da inserire se i Titoli sono gestiti attraverso un depositario centrale

(14) Da inserire se i Titoli sono soggetti ad anticipazione dei pagamenti (c.d. ''acceleration'')

(15) Da inserire solo se i Titoli prevedano un fiscal agent o un trustee
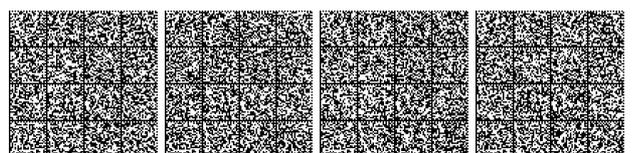
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 dicembre 2012.

Modifica e integrazione delle graduatorie dei progetti presentati a valere sull'Azione 3, modulo 1 e modulo 2, del Fondo europeo per i rimpatri, per le annualità 2011 e 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-2013

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30/11/2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative - Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2011) 2432 del 12 aprile 2011 di approvazione del Programma Annuale 2011;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2011 prevede azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Vista la Legge n. 129 del 2 agosto 2011 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011 n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2011, contenente le «Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2011 n. 304;

Visto il decreto prot. n. 9484 del 12 dicembre 2011, con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo;

Visto il decreto prot. n. 9486 del 12 dicembre 2011, con il quale vengono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo;

Visto il decreto prot. n. 625 del 31 gennaio 2012, con il quale si revoca l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri: «Azione 1 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» - Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Visto il decreto prot. n. 817 dell'8 febbraio 2012 di adozione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri inerenti l'Azione 1 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici»;

Visto il decreto prot. n. 1825 del 9 marzo 2012 di nomina delle Commissioni tecniche di valutazione e successivo decreto prot. n. 2344 del 27 marzo 2012;

Rilevato che le Commissioni di valutazione all'esito dell'esame compiuto sui singoli progetti ammessi hanno elaborato per ciascuna azione una diversa graduatoria;

Visto il decreto prot. n. 3553 del 15 maggio 2012, con il quale sono state approvate, per ciascuna azione, le graduatorie dei progetti presentati a valere sul Programma Annuale 2011 e 2012 del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Considerata la necessità di potenziare gli interventi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione promossi sul territorio italiano;

Vista la modifica del Programma Annuale 2011 e del Programma Annuale 2012 inviata alla Commissione Europea con nota prot. n. 7922 del 7 novembre 2012, al fine di un utilizzo completo delle risorse stanziate sugli stessi e di un'allocazione più efficace e rispondente alle predette esigenze del territorio italiano;

Vista l'eliminazione dell'Azione 6 «Campagna istituzionale di informazione e comunicazione sul Rimpatrio Volontario Assistito» per un importo pari a € 500.769,76 e la riduzione della dotazione dell'Azione 7 «Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia» per un importo pari a € 300.000,00 ed il conseguente stanziamento sull'Azione 3 «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati» di ulteriori risorse pari complessivamente a € 800.769,76 sul modulo 1 a valere sul Programma Annuale 2011;

Vista l'eliminazione dell'Azione 6 «Campagna istituzionale di informazione e comunicazione sul Rimpatrio Volontario Assistito» per un importo pari a € 900.000,00 ed il conseguente stanziamento sull'Azione 3 «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati» di ulteriori risorse pari complessivamente a € 900.000,00 sul modulo 2 a valere sul Programma Annuale 2012;

Considerato che la succitata modifica del Programma Annuale 2011 e del Programma Annuale 2012 costituisce una modifica inferiore al 10% del contributo totale del Fondo e, pertanto non comporta, ai sensi dell'Art. 23 della Decisione 2008/458/CE, una revisione e nuova approvazione dei medesimi Programmi Annuali da parte della Commissione Europea;

Ritenuto di dover procedere ad uno scorrimento delle graduatorie relative all'Azione 3 «Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati» modulo 1 e modulo 2 approvate con il predetto decreto prot. n. 3553 del 15 maggio 2012;

Vista la nota del 12 novembre 2012, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, con la quale è stato proposto al «Comitato Europeo per la Formazione e l´Agricoltura - CEFA», uno stanziamento per il finanziamento aggiuntivo dei progetti «REMIDA 2 - REinserimento MIgranti in Difficoltà e loro Accoglienza» modulo 1 e modulo 2, ammesso a finanziamento in base alle graduatorie dell'Azione 3 di cui al succitato decreto prot. n. 3553, per un importo inferiore a quello richiesto in sede di presentazione delle proposte progettuali, in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili;

Vista la nota del 13 novembre 2012, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, con la quale il «Comitato Europeo per la Formazione e l´Agricoltura - CEFA», ha rinunciato al succitato finanziamento aggiuntivo;

Vista la nota del 14 novembre 2012, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, con la quale è stato proposto all'«Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM», uno stanziamento per il finanziamento parziale di quanto richiesto in sede di presentazione delle proposte progettuali per i progetti «REMPLOY II - modulo 1» e «REMPLOY II - modulo 2», risultati ammissibili ma non finanziati, in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, in base alle graduatorie dell'Azione 3 di cui al succitato decreto prot. n. 3553;

Vista la nota del 15 novembre 2012, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, con la quale l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM» ha accettato il succitato finanziamento nella misura di € 800.769,76 per il progetto «REMPLOY II - modulo 1» e € 799.999,99 per il progetto «REMPLOY II - modulo 2».

Tanto visto, rilevato e considerato,

Decreta:

per le motivazioni di cui in premessa, la modifica e l'integrazione delle graduatorie e dei corrispondenti importi ammessi a finanziamento relativi all'Azione 3 modulo 1 e modulo 2, a valere rispettivamente sull'annualità 2011 e 2012 del Fondo, già approvate con decreto prot. n. 3553 del 15 maggio 2012 e che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il testo integrale del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet di riferimento dell'Autorità Responsabile - Ministero dell'interno, www.interno.it

Roma, 5 dicembre 2012

L'autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

12A13159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste dell'interessato volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 settembre 2012 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di ciascuna di esse indicato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Erba medica	2696	Alba	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Erba medica	410	Beda	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Erba medica	422	Eugenia	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Erba medica	6591	Felsy	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Erba medica	2211	Susy	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Ginestrino	2712	Baco	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Lupinella	2703	Zeus	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Pisello da foraggio	6137	Polo	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Sulla	2704	Bellante	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Vecchio Responsabile**	**Nuovo Responsabile**
Sulla	2705	S. Omero	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio alessandrino	2699	Axi	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio alessandrino	3930	Ovidio	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio alessandrino	2217	Tim	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio bianco	4424	Ottavia	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio incarnato	3892	Cicero	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio incarnato	2708	Diogene	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio incarnato	2709	Edipo	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio incarnato	3948	Tardivo	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio persico	5388	DS Magic	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
			Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio persico	2701	Gorby	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio persico	2218	Vittoria	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio pratense	4427	Giusy	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio pratense	2702	Salino	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Trifoglio pratense	6124	Turbo	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Veccia comune	5389	DS Claudia	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Veccia comune	3921	Mery	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Veccia vellutata	3717	Minnie	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Dattile	3719	Rex	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Vecchio Responsabile**	**Nuovo Responsabile**
Festuca dei prati	3721	Full	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Loglio d'Italia e westervoldico	3720	Asterix	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Loglio d'Italia e westervoldico	5386	DS Euro	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Loglio d'Italia e westervoldico	5387	DS Ronaldo	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Loglio d'Italia e westervoldico	4333	Jolly	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Loglio d'Italia e westervoldico	6127	Millenium	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Loglio d'Italia e westervoldico	6125	Obelix	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Loglio perenne	3718	Popeye	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.
Lupino azzurro	8392	Rubesta	D'Eugenio Sementi S.r.l.; DSE D'Eugenio Sementi Europa S.r.l.; Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.;	Società Agricola D'Eugenio Italo e figli S.r.l.; Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & C. S.a.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

12A13169

DECRETO 30 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio della denominazione San Gimignano e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Vernaccia di San Gimignano e alla DOC San Gimignano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano con sede legale in San Gimignano (Siena) - Villa La Rocca, n. 1 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Vernaccia di San Gimignano e per la DOC San Gimignano;

Considerato che la DOCG Vernaccia di San Gimignano e la DOC San Gimignano sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio della denominazione San Gimignano alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio della denominazione San Gimignano attraverso le dichiarazioni dell'organismo di controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. S28/2012/3501 del 12 novembre 2012;

Considerato che il Consorzio della denominazione San Gimignano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 sia per la DOCG Vernaccia di San Gimignano che per la DOC San Gimignano nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio della denominazione San Gimignano ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Vernaccia di San Gimignano e alla DOC San Gimignano;
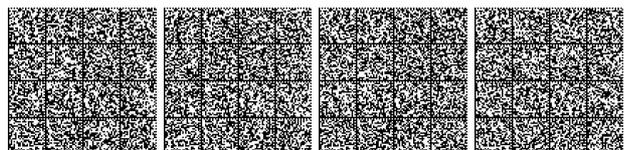
Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio della denominazione San Gimignano con sede legale in San Gimignano (Siena) - Villa La Rocca n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio della denominazione San Gimignano è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la DOCG Vernaccia di San Gimignano e per la DOC San Gimignano, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Vernaccia di San Gimignano e San Gimignano.

Art. 3.

1. Il Consorzio della denominazione San Gimignano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Vernaccia di San Gimignano e San Gimignano, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4, secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 novembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A13212

DECRETO 3 dicembre 2012.

Integrazione al decreto 31 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Strachitunt» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 268 del 16 novembre 2012 con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione Strachitunt;

Viste le istanze presentate dal Caseificio Taddei S.r.l. di Fornovo San Giovanni (BG), dal Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. di Pontirolo Nuovo (BG) e dalla Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop. Agricola di Calvenzano (BG) con le quali chiedono che gli venga concesso il periodo di adattamento di cui all'art. 5, comma 6 del Reg. CE 510/2006 per l'utilizzo della denominazione Strachitunt;

Considerato che il Caseificio Taddei S.r.l, il Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. e la Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop. Agricola hanno dimostrato di aver legalmente commercializzato il prodotto denominato Strachitunt utilizzando in modo continuativo tale denominazione nei cinque anni precedenti l'emanazione del decreto 31 ottobre 2012 ed hanno sollevato questo problema nella corso della procedura nazionale di opposizione;

Ritenuto pertanto che il periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria,

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 268 del 16 novembre 2012 con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione Strachitunt è integrato con l'aggiunta del seguente art. 5.

2. “Art. 5 comma 1: in deroga all’art. 2 del presente decreto è concesso alle imprese Caseificio Taddei S.r.l. di Fornovo San Giovanni (BG), Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. di Pontirolo Nuovo (BG) e Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop. Agricola di Calvenzano (BG) utilizzare la denominazione Strachitunt anche su prodotto non conforme al disciplinare di produzione della denominazione Strachitunt per la quale è stata avanzata richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 510/2006”.

3. “Art. 5, comma 2: la deroga di cui al precedente comma 1 cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione ai sensi del Reg. CE 510/2006”.

4. “Art. 5, comma 3: la deroga di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A13213

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Centro Servizi Integrati - Società cooperativa», in Bra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 26 luglio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/90, prot. n. 0076373 del 26 marzo 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa “Centro Servizi Integrati - Società Cooperativa”, con sede in Bra (CN), costituita in data 10 aprile 2006, codice fiscale n. 03105710044, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo il 14 giugno 1964, con studio in via San Bartolomeo n. 17 - 12013 Chiusa di Pesio (CN), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13168

DECRETO 7 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Filippo Turati Società cooperativa a r.l.», in Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto dirigenziale del 15 febbraio 2010 con il quale la società cooperativa “Filippo Turati Società Cooperativa a r.l.”, con sede in Sassari è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010 con il quale il dott. Stefano Manca è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto dott. Stefano Manca non ha ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 205 l.f. né ha fornito alcuna notizia sullo svolgimento della procedura come richiesto con ministeriale n. prot. 183811 del 3 ottobre 2011;

Tenuto conto che è stato dato avvio all'istruttoria, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 37 l.f., per la revoca dell'incarico con diffida n. prot. 47153 del 21 febbraio 2012;

Preso atto anche della nota del 13 aprile 2012, con la quale l'avv. Tiziana Satta, in nome e per conto degli ex soci della società cooperativa Filippo Turati, ha evidenziato l'inerzia del commissario liquidatore, richiedendone la revoca;

Dato atto che il predetto commissario liquidatore non ha formulato alcuna controdeduzione, né sono pervenute a tutt'oggi a questa Amministrazione alcuna relazione e le notizie richieste;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca dell'incarico di commissario liquidatore conferito con decreto ministeriale del 15 ottobre 2010 al dott. Stefano Manca;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cera Enrico, nato a Tuili (VS) il 20 ottobre 1962 con studio in via E. Loni, 7 - 09047 Selargius (CA) è nominato commissario liquidatore della società "Filippo Turati Società Cooperativa a r.l.", con sede in Sassari, codice fiscale n. 00194050902, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore con decreto dirigenziale del 15 febbraio 2010 successivamente integrato con la nomina del commissario liquidatore, con decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, in sostituzione del dott. Stefano Manca, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13167

DECRETO 14 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «LA.SER. PLAST. - società cooperativa sociale», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il Decreto Direttoriale 19.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale la società " LA.SER.PLAST. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " con sede in Pontecorvo (FR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Rag. Salvatore Masala ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 29.10.12 con la quale il Commissario liquidatore Rag. Salvatore Masala dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Giuseppe Aquino, nato a Tricarico (MT) il 29.08.1964 con studio in Nettuno (RM), Vicolo in Arcione n.11, è nominato commissario liquidatore della società " LA.SER.PLAST. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " con sede in Pontecorvo (FR), C.F. 02173610607, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.M. del 19.10.2011 in sostituzione del Rag. Salvatore Masala, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13151
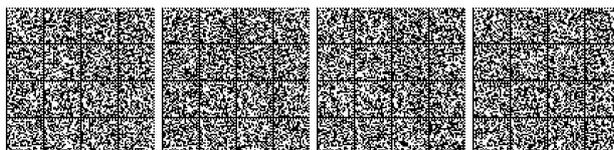
DECRETO 14 novembre 2012.

Scioglimento della «ACM Coop - società cooperativa», in Dolo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art.1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 17/10/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 76382 del 26/03/2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "ACM Coop - Società Cooperativa" con sede in Dolo (VE), costituita in data 04/04/2008, C.F. 03838410276, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Dr.ssa Chiara Liuzzi, nata a Gioia del Colle (BA) il 31/01/1966, domiciliata in Vicolo XV Luglio n. 10- 31100 Treviso, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13152

DECRETO 14 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Centro Sportivo Popolare S.c.r.l.», in Siano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000 con il quale la società cooperativa «Centro Sportivo Popolare - S.c.r.l.» con sede in Siano (Salerno) è stata sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dott. Salvatore D'Amico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° ottobre 2012 con la quale il commissario liquidatore dott. Salvatore D'Amico dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19 è nominato commissario liquidatore della società «Centro Sportivo Popolare S.c.r.l.» con sede in Siano (Salerno), codice fiscale 02310580655, già sciolta ai sensi del previgente art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) con precedente decreto ministeriale del 30 novembre 2000 in sostituzione del dott. Salvatore D'Amico, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 1012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13166

DECRETO 14 novembre 2012.

Scioglimento della «C.F.R. Costruzioni - Società cooperativa», in Spinea e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 4 aprile 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, prot. 237575 del 13 dicembre 2011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.F.R. Costruzioni - Società cooperativa», con sede in Spinea (Venezia), costituita in data 15 novembre 2007, codice fiscale 03800990271, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Chiara Liuzzi, nata a Gioia del Colle (Bari) il 31 gennaio 1966, domiciliata in vicolo XV Luglio n. 10 - 31100 Treviso, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13172

DECRETO 14 novembre 2012.

Scioglimento della «Work in Progress Società cooperativa», in Zola Predosa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione dell'11 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, prot. 181701 del 30 settembre 2011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Work in Progress Società cooperativa», con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita in data 2 febbraio 2007, codice fiscale 02722751209, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Barbara Piermarioli, nata a Parma il

2 novembre 1975, con studio in Galleria Polidoro n. 7 - 43121 Parma, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13173

DECRETO 29 novembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99 all'Organismo «SICIT S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo SICIT Srl con sede legale in via Montenero, 7 – 20135 Milano, del 12 ottobre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30/10/2009;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo SICIT Srl ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 228954 del 7 novembre 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che organismo citato ha presentato ad ACCREDIA in data 21 maggio 2012 domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli articoli 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato altresì che l'esame documentale relativo eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte del medesimo ente che l'organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 162/99 con protocollo n.238657 del 20/11/2012;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art.1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo SICIT Srl con sede legale in via Montenero, 7 – 20135 Milano, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A13215

DECRETO 29 novembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99 all'Organismo «V.I.S. – Verifiche Impianti e Sistemi S.r.l.», in Ceppaloni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo V.I.S. – VERIFICHE IMPIANTI E SISTEMI Srl con sede legale in via Paradisi snc – 82010 Ceppaloni (BN), del 18/06/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10/07/2009;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo V.I.S. Srl ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 159386 del 17/07/2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che organismo citato ha presentato ad ACCREDIA in data 21/05/2012 domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli articoli 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato altresì che l'esame documentale relativo eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte del medesimo ente che l'organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 162/99 con protocollo n.238657 del 20/11/2012;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo V.I.S. – Verifiche impianti e sistemi Srl con sede legale in via Paradisi snc – 82010 Ceppaloni (Benevento), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A13216

DECRETO 29 novembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, all'Organismo «CENPI S.r.l.», in Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, che pone norme

in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo CENPI S.r.l. con sede legale in viale Malta, 12 - 25124 Brescia, dell'11 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2009;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo CENPI S.r.l. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 217087 del 19 ottobre 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo nazionale italiano di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che organismo citato ha presentato ad Accredia in data 21 maggio 2012 domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato altresì che l'esame documentale relativo eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte del medesimo ente che l'organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 con protocollo n. 238657 del 20 novembre 2012;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CENPI S.r.l. con sede legale in viale Malta, 12 - 25124 Brescia, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.
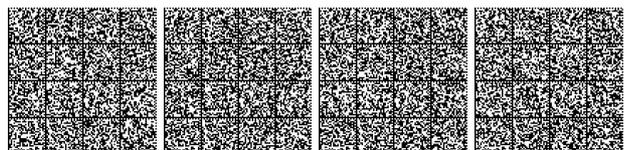
Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A13217

DECRETO 29 novembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, all'Organismo «OCE – Organismo Certificazione Europea S.r.l.», in Palestrina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l. con sede legale in via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (Roma) del 20 ottobre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2009;

Vista l'istanza di autorizzazione e di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo OCE S.r.l. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 239664 del 21 novembre 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo nazionale italiano di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del regolamento
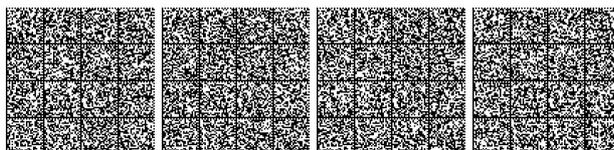
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che organismo citato ha presentato ad Accredia in data 13 luglio 2012 domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato altresì che l'esame documentale relativo eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte del medesimo ente che l'organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 con protocollo n. 238663 del 20 novembre 2012;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l. con sede legale in via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (Roma), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A13218

DECRETO 29 novembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99, all'Organismo «OMNIA S.r.l.», in Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12, con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la di-

rettiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo Omnia Srl con sede legale in via Liri n. 87 - 58100 Grosseto, del 20 ottobre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2009;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo Omnia Srl ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 212238 del 15 ottobre 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo nazionale italiano di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che organismo citato ha presentato ad Accredia in data 21 maggio 2012 domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato altresì che l'esame documentale relativo eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte del medesimo ente che l'organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 con protocollo n. 238657 del 20 novembre 2012;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Omnia Srl, con sede legale in via Liri n. 87 - 58100 Grosseto, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A13219

DECRETO 6 dicembre 2012.

Approvazione del modello d'istanza e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane;
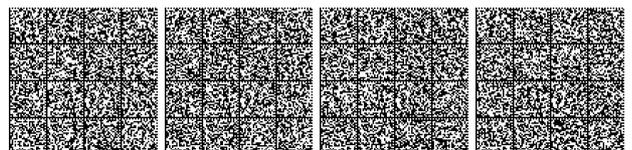
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 10, comma 1-*bis* con il quale è stabilito che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, delle Zone Franche Urbane, istituendo altresì, per il finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2010, con la quale sono state disposte l'individuazione e la perimetrazione della Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'articolo 70, comma 1, con il quale è previsto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 341, della citata legge n. 296 del 2006, anche a titolo di de minimis, in favore delle piccole e micro imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila;

Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2012 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 70, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila;

Visto l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto 26 giugno 2012, che stabilisce che i termini per la presentazione delle istanze di agevolazione sono fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, disponendo altresì che il modello d'istanza è approvato dallo stesso Ministero, sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la nota del 4 dicembre 2012, prot. n. 176871, con la quale l'Agenzia delle entrate ha espresso parere favorevole sul modello d'istanza per l'accesso alle agevolazioni predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello d'istanza

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'allegato modello d'istanza per l'accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila di cui all'articolo 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, corredato dall'appendice in cui sono riportate le istruzioni per la compilazione e l'invio della medesima istanza.

Art. 2.

Termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 10 gennaio 2013 e sino alle ore 12,00 del 10 aprile 2013.

2. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 1, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate in appendice al modello allegato al presente decreto, non saranno prese in considerazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2012

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI ZONA FRANCA URBANA DEL COMUNE DELL'AQUILA

(ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2012)

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

C.F:…………………… Partita IVA: ……………………… Codice attività:……………………….
Dimensione dell'impresa: [ ] piccola [ ] micro Esercizio finanziario dal …/…. al …/…
Numero iscrizione Registro imprese: …………………………… Data iscrizione Registro imprese: …/…/….
Codice ditta INAIL: …………………………. Matricola azienda INPS:………………………………..
Tipologia di CCNL: …………………………………. Codice Cassa Edile (nel caso del settore edilizia): ………
Posta elettronica certificata (se indicata, verrà utilizzata per le successive comunicazioni): …………………..
………………………………………………………………………..

1.1. Per le persone fisiche

Cognome:……………………………….. Nome:………………………….. Sesso: M[ ]/F[ ]
Data di nascita:…./…/.... Comune (o Stato estero) di nascita:…………………………………. Provincia: ….

1.2. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale: …………………………………………………......... Natura giuridica:…….
Data di costituzione (da visura camerale):…/…/……

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

C.F. firmatario:…………………… Codice fiscale società:……………………………….
Cognome:……………………………. Nome:……………………… Sesso: M[ ]/F[ ]
Data di nascita:…./…/.... Comune (o Stato estero) di nascita:…………………………………. Provincia: ….
In qualità di ………………………………………………..

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:…………………………………………..…….. Nome:……………………………..

3.1. Recapiti

Tel:……………………… Cellulare:……………………… Fax:…………………

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale dell'impresa richiedente,

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2012 (di seguito Decreto) per un importo complessivo di euro: …………………………

E DICHIARA

a) [*barrare il solo caso che ricorre*] che l'impresa:

□ 1) dispone di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale*) ubicato
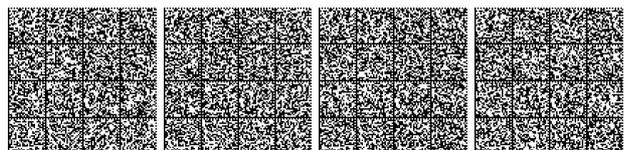
all'interno del centro storico dell'Aquila, in via ………………………, n. …, CAP …….., attualmente operativo e destinato a (*negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.*) ……………………………………….;

□ 2) dispone di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale*) ubicato all'interno del centro storico dell'Aquila, in via ………………………, n. …, CAP …….. , attualmente non operativo;

□ 3) pur disponendo di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale*) ubicato all'interno del centro storico dell'Aquila, in via ………………………, n. …, CAP …….. attualmente non operativo, possiede anche un ufficio o locale ubicato all'interno della ZFU, in via ………………………, n. …, CAP …….. destinato a (*negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.*) ……………………………………….;

□ 4) dispone di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale*) ubicato all'interno della ZFU, in via ………………………, n. …, CAP …….. , destinato a (*negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.*) ……………………… e che non possiede altri uffici o locali destinati all'attività aziendale ubicati nel centro storico dell'Aquila.

b) che l'impresa svolge attività di tipo:

□ sedentario;

□ non sedentario;

c) [*solo per le imprese che svolgono attività di tipo non sedentario*] che l'impresa:

□ impiega almeno un lavoratore dipendente (a tempo pieno o parziale) per la totalità delle ore di lavoro presso l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *a)*;

□ realizza almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU;

d) che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

e) che l'impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);

f) che l'impresa:

□ è attiva nel settore del trasporto su strada;

□ non è attiva nel settore del trasporto su strada;

g) che l'impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 di tale Regolamento, può beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti:

□ non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis*;
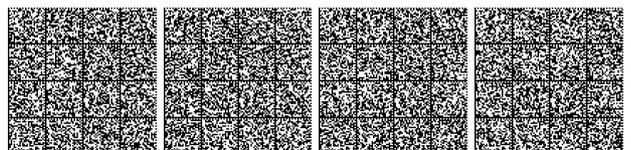
□ è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis* per gli importi indicati nella seguente tabella:

Legge/Strumento/Intervento	*Data decreto di concessione*	*Importo concesso*

h) [*compilare solo se ricorre*] che l'impresa ha ottenuto, non a titolo di *de minimis*, altre agevolazioni di natura fiscale in relazione ai medesimi redditi e/o contributi ed ai medesimi periodi d'imposta considerati dal Decreto, per gli importi indicati nella seguente tabella:

Legge/Strumento/Intervento	*Data decreto di concessione*	*Importo concesso*

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il Decreto;
- che eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime *de minimis,* intervenute dopo l'inoltro della presente istanza e prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto, saranno tempestivamente comunicate;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a trasmettere al Ministero, laddove l'impresa ricada nelle fattispecie di cui ai punti 2) e 3) della lettera *a)* del presente modulo, specifica comunicazione relativa alla ripristinata operatività dell'ufficio o locale ubicato nel centro storico, redatta utilizzando l'apposito schema predisposto dal Ministero e disponibile sul sito Internet istituzionale. Tale comunicazione deve essere inviata al Ministero entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto ripristino dell'operatività dell'ufficio o locale ubicato nel centro storico. Il sottoscritto si impegna, infine, ad adempiere a tutti gli obblighi a carico dell'impresa previsti dal Decreto.

Data …/…/…….

Firma

…………………………………………

Allegati:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Copia dell'atto di procura, nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore speciale dell'impresa.
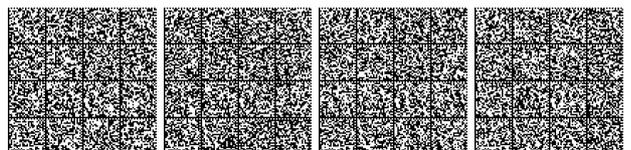
Appendice

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DEL MODULO DI ISTANZA

Per predisporre il modulo, l'impresa dovrà registrarsi accedendo ad una sezione dedicata predisposta sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it e seguire le procedura guidata di compilazione, al termine della quale verrà prodotta l'istanza in formato PDF.

Il modulo di istanza, così come generato dal sito, dovrà essere presentato:

- in modalità telematica;

o, in alternativa

- a mezzo raccomandata A/R.

Per quanto attiene la modalità telematica, il modulo dovrà essere firmato digitalmente e inoltrato tramite il sito utilizzando la funzionalità di upload.

Per quanto attiene la trasmissione tramite posta, il modulo di istanza, così come generato dal sito, dovrà essere stampato, firmato e spedito in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella predetta sezione del sito del Ministero.

Nel caso di invio telematico il buon esito dell'upload del modulo firmato digitalmente sarà sempre riscontrabile nell'area riservata del sito.

Nel caso in cui venga inviato il modulo per raccomandata, farà fede il timbro postale.

Di seguito, si forniscono alcune istruzioni per la compilazione delle sezioni previste nel modello di istanza.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Codice fiscale

Indicare il codice fiscale dell'impresa.

Partita IVA

Indicare il numero di Partita IVA dell'impresa.

Dimensione dell'impresa

Specificare se l'impresa è di piccola o micro dimensione secondo la Raccomandazione 2003/361/CE, come dettagliato al paragrafo "Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza".
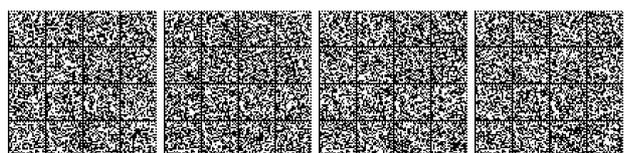
Codice attività

Nel modulo di istanza deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile sul sito Internet dell'ISTAT www.istat.it.

Esercizio finanziario

Indicare la data di inizio e di fine, in termini di giorno e mese, dell' "esercizio finanziario", anche nel caso in cui lo stesso sia coincidente con l'anno solare.

Numero e data iscrizione Registro imprese

Indicare il numero e la data di iscrizione al Registro delle imprese.

Codice ditta INAIL, matricola azienda INPS, tipologia di CCNL e codice Cassa Edile

Indicare il codice ditta INAIL, la matricola azienda INPS, la tipologia di contratto collettivo nazionale di lavoro e, nel caso l'impresa operi nel settore edilizia, il codice Cassa Edile.

Posta Elettronica Certificata

Indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata; se specificato, ogni comunicazione successiva sarà inviata in modalità telematica e non cartacea.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, vanno indicate:

- **Denominazione o ragione sociale**

  Indicare la denominazione o ragione sociale che risulta dall'atto costitutivo dell'impresa

- **Data atto di costituzione**

  Indicare quella riportata nella visura camerale

- **Natura giuridica**

  Indicare la "natura giuridica" dell'impresa richiedente.
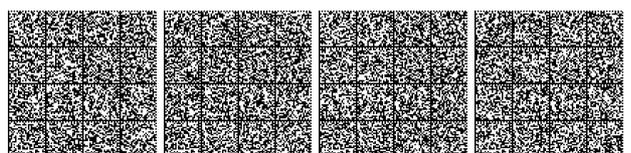
DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Nel modulo di istanza devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, al titolare di apposita procura speciale e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale dell'impresa richiedente sia una società, deve essere indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Nel caso in cui il firmatario dell'istanza sia un procuratore speciale, deve essere allegata al modulo di istanza copia dell'atto di procura.

REFERENTE DA CONTATTARE

Nel modulo di istanza possono essere indicati il cognome e il nome del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni.

RECAPITI

Indicare i recapiti telefonici dell'impresa richiedente.

Indicando il numero di telefono, di cellulare e di fax, l'impresa potrà essere contattata dal Ministero dello sviluppo economico per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nell'istanza.

12A13208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi Docfa dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del 16 novembre 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente al servizio Docfa, il giorno 16 novembre 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, è dipeso da un guasto al server tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del Contribuente che con nota prot. n. 1653 del 21 novembre 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai servizi Docfa, il giorno 16 novembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 dicembre 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A13205

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 14 novembre 2012.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 14 novembre 2012;

Visto l'art. 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ai sensi del quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, all'elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale;

Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di «Regolamento sulle procedure istruttorie per l'attribuzione del rating di legalità», tenutasi dal 13 agosto al 13 settembre 2012;

Visti gli atti con cui il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno hanno espresso il proprio raccordo, rispettivamente, in data 14 e 13 novembre 2012;

Delibera

di approvare il «Regolamento di attuazione dell'art. 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62», il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il regolamento verrà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 novembre 2012

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA
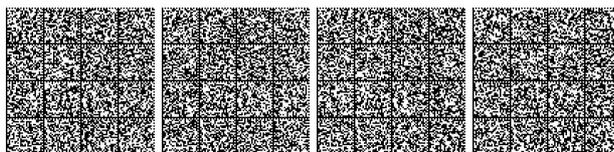
ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5-*TER* DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1-*QUINQUIES*, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 62.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) Impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva):
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di *rating*;
iii) che, alla data della richiesta di *rating*, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera *b*), che intende ottenere il *rating* di legalità deve presentare all'Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.

2. L'impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità o della Commissione europea per illeciti *antitrust* gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*;

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*;

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*;

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*.

3. Il *rating* di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il *rating* potrà essere rilasciato se:

a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b*), non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna, non sono state adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera *c*), del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere *a*), *b)* e *c*), il *rating* potrà essere rilasciato se:

a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 3.

Valutazione dei requisiti

1. Per l'attribuzione del *rating* di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★.

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010, e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
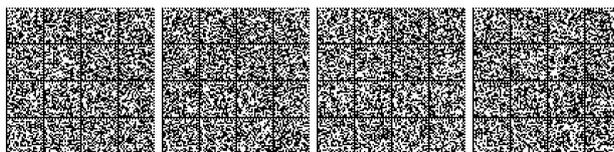
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) adozione di processi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsability* anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;

e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (*white list*);

f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, è verificato dall'Autorità mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell'interno.

Art. 5.

Procedimento per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del *rating* entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa.

3. L'Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'Interno o il Ministero della Giustizia hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del *rating* di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche

amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.

5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.

6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.

7. L'Autorità comunica al richiedente l'esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l'Autorità inserisce l'impresa nell'elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

8. L'Autorità, ove intenda negare l'attribuzione del *rating*, applica la procedura di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 6.

Durata, rinnovo, sospensione e revoca

1 Il *rating* di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

2. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorità, nei trenta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio *rating*, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.

3. L'Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del *rating* di legalità applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.

4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del *rating* con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il *rating* sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.

5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.

6. In caso di rinvio a giudizio o di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del *rating* sino alla pronuncia di I grado ovvero sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.

7. L'Autorità può disporre la sospensione del *rating*, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *d), e*), *f)* e *h*), del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.
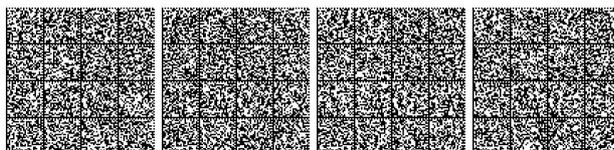
8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del *rating*, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è sospeso.
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

Art. 7.

Obblighi informativi

1. L'impresa cui è stato attribuito il *rating* è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.

2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'articolo 2 nonché gli eventi di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.

3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b)* e *c*), del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 5, commi 5 e 6.

Art. 8.

Elenco delle imprese con rating di legalità

1. L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il *rating* di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

12A13227

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 6 dicembre 2012, n. **41013**.

Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila - Chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza prevista dall'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012.

Alle imprese interessate;

Al comune dell'Aquila;

Alla regione Abruzzo;

Alla Camera di commercio dell'Aquila;

Alla prefettura - ufficio territoriale del governo dell'Aquila;

All'Agenzia delle entrate.

1. PREMESSA.

L'art. 1, comma 1, del decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204 (nel seguito decreto), in attuazione dell'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate all'interno della Zona franca urbana del comune dell'Aquila (nel seguito *ZFU)*, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

Con decreto direttoriale in data 6 dicembre 2012 si è provveduto ad approvare il modello di istanza per fruire dei suddetti benefici, previsto dall'art. 11 del citato decreto 26 giugno 2012.

2. INTENSITÀ E DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI.

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

Pertanto, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nella tabella di cui alla lettera *g)* del modulo di istanza, ai fini della determinazione delle agevolazioni eventualmente già ottenute dall'impresa a titolo di *de minimis* alla data di presentazione dell'istanza, si precisa che l'esercizio finanziario è quello indicato nella sezione «dati identificativi dell'impresa richiedente» del modulo di istanza medesimo, corrispondente al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Nella tabella di cui alla lettera *h)* del modulo di istanza, l'impresa deve indicare eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute, non a titolo di *de minimis*, a valere sulle medesime tipologie di esenzioni e per gli stessi periodi di imposta considerati dal decreto.

Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell'istanza coincide con quella di comunicazione di concessione delle agevolazioni alla singola impresa beneficiaria.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza. Le stesse devono altresì trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:

a) «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Per una più puntuale trattazione dei criteri e delle modalità di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dalla predetta raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all'interno della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, come indicato dal richiedente alla lettera *a)* del modulo di istanza, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno della ZFU, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.

Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o uni-

tà locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria, sia nel caso in cui l'ufficio o locale indicato alla lettera *a)* del modulo di istanza sia ubicato all'interno della ZFU, sia che esso ricada nel centro storico dell'Aquila, è inoltre richiesto che:

a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative;

ovvero

b) almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato da operazioni effettuate all'interno della ZFU.

Ai fini del decreto, sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:

non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l'abitazione dei clienti;

sedentario, le attività manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al decreto le «imprese in difficoltà» ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. A tal fine, si considera impresa in difficoltà l'impresa che:

a) se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero

b) se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero

c) indipendentemente dal tipo di società, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera *c)*.

4. IMPORTI RICHIESTI.

L'importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all'art. 3, comma 2, del decreto, pari a:

a) 200.000,00 euro, ovvero,

b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Inoltre, per le imprese che abbiano beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro dell'istanza e nei due precedenti, di altre agevolazioni a titolo di «*de minimis*», l'importo massimo delle agevolazioni richiedibili ai sensi del decreto non può essere superiore alla differenza tra il limite previsto dalla normativa «*de minimis*» (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00 euro, in funzione del settore di attività dell'impresa) e il totale delle agevolazioni *de minimis* già ottenute dall'impresa, così come riportate nella tabella di cui alla lettera *g)* del modulo di istanza.

5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI.

Le imprese possono beneficiare delle tipologie di agevolazioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

c) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

In considerazione del fatto che l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili ubicati nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese per l'esercizio dell'attività economica, è riconosciuta dal decreto e dalla normativa di riferimento «fino all'anno 2012», le agevolazioni concesse ai sensi del decreto, avendo decorrenza da un periodo di imposta successivo al 2012, non potranno avere ad oggetto l'esenzione da tale imposta.

a) *Esenzione dalle imposte sui redditi.*

Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:

100%, per i primi cinque periodi di imposta;

60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;

40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;

20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

Per l'esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR.
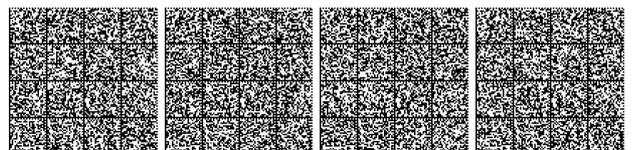
Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU (vedi oltre per la puntuale individuazione del *SLL)*, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione.

La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della ZFU. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del decreto non si applica tale disposizione.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

b) *Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive.*

Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta.

Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) *Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.*

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

100%, per i primi cinque anni;

60%, per gli anni dal sesto al decimo;

40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;

20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Il sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU è rappresentato dal seguente aggregato di comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano, Amiterno, Calascio, Campotosto, Capitignano, Carapelle C., Castel del Monte, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio né V., S. Pio delle Camere, Sant'Eusanio F.se, S. Stefano di Sessanio, Scoppio, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo.

6. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

L'importo dell'agevolazione per ciascun soggetto beneficiario è calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti, tenuto conto delle quote di risorse destinate alle riserve di cui all'art. 4 del decreto.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

7. RISERVE.

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, ai sensi dell'art. 4 del decreto, sono istituite due specifiche riserve.

a) *«Riserva per le nuove imprese».*

La prima riserva, di cui al comma 1, lettera *a)*, del citato art. 4, è istituita in favore delle imprese di nuova costituzione, intendendosi per tali le imprese che, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del decreto, si trovano, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa. A tale riserva è destinata una quota pari al 20% delle risorse disponibili.

b) *«Riserva per le imprese del centro storico».*

La seconda riserva, di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 del decreto, è destinata alle imprese, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del decreto, che svolgono l'attività economica nel centro storico dell'Aquila, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, di un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, all'interno del centro storico dell'Aquila, come indicato dall'impresa alla lettera *a)* del modulo di istanza.

La perimetrazione del centro storico dell'Aquila è disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per la ZFU del comune dell'Aquila.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria, ai fini dell'accesso alla riserva in argomento, si rinvia a quanto esposto, con riferimento a tale tipologia di impresa, al precedente paragrafo 3.

Nel caso in cui l'ufficio o locale situato nel centro storico non sia operativo alla data di presentazione della istanza di agevolazione, l'impresa fruisce delle agevolazioni, qualora disponga di altro ufficio o locale adibito all'attività aziendale ubicato in area esterna al centro storico ma comunque compresa nella ZFU, nella misura stabilita per le imprese non ricadenti nella riserva per il «centro storico», fermo restando il riconoscimento dell'eventuale maggior importo dell'agevolazione connesso alla ricomprensione dell'impresa nella riserva per il «centro storico» non appena l'impresa abbia comunicato al Ministero l'intervenuto ripristino dell'operatività dell'ufficio o locale situato nel centro storico.

Nel caso in cui l'ufficio o locale situato nel centro storico non sia operativo alla data di presentazione della istanza di agevolazione e l'impresa non disponga, alla medesima data, di altri uffici o locali adibiti all'attività aziendale ubicati all'interno della ZFU, la effettiva fruizione delle agevolazioni è condizionata all'invio, da parte dell'impresa, di una apposita comunicazione al Ministero con la quale la stessa dichiara l'intervenuto ripristino dell'operatività del predetto ufficio o locale.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere redatte utilizzando l'apposito schema predisposto dal Ministero e disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per la ZFU del comune dell'Aquila.

Alla riserva per il centro storico è destinata una quota pari al 10% delle risorse disponibili. Le somme eventualmente non impiegate dalla riserva in argomento sono utilizzate a copertura delle istanze, che non gravano sulla predetta riserva, rimaste prive di integrale copertura.

c) *Gestione delle riserve.*

Le predette riserve saranno gestite dal Ministero in modo da tener conto, in sede di riparto, dei casi in cui una impresa richiedente possegga contemporaneamente i requisiti previsti per la ricomprensione sia nella riserva di cui alla lettera *a)* che alla lettera *b)* dell'art. 4 del decreto.

8. INFORMAZIONI ANTIMAFIA.

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente prefettura la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.

9. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero (vedi paragrafo 6).

10. INFORMAZIONI E CONTATTI.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per la ZFU del comune dell'Aquila.

Roma, 6 dicembre 2012

Il direttore generale: SAPPINO

12A13175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BELLUNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 6 del Regolamento recante norme per l'applicazione del d.lgs. n. 251/1999 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si rende conto che con la determinazione del Segretario Generale n. 95 del 24 aprile 2012 è stato disposto il ritiro del marchio di identificazione 52BL e la cancellazione dal Registro degli assegnatari tenuto presso la Camera dì Commercio di Belluno dell'impresa Blu Stone S.r.l. - in liquidazione con sede in Lozzo di Cadore (BL), via Piave 119.

12A13206

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ambientalizzazione del gruppo SA1N/1 nel complesso situato all'interno del sito di Priolo Gargallo.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0029636 del 5 dicembre 2012 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di ambientalizzazione del gruppo SA1N/1 del complesso costituito dalle centrali termoelettriche ubicate all'interno del sito multisocietario di Priolo Gargallo (Siracusa), presentato dalla società Erg Power s.r.l. con sede in ex s.s. 114 km 14 - Priolo Gargallo (Siracusa).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http:www.va.miniambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitativa.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A13164

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2905
Yen	106,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,208
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,80610
Fiorino ungherese	283,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	4,1312
Nuovo leu romeno	4,5385
Corona svedese	8,6180
Franco svizzero	1,2077
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3305
Kuna croata	7,5238
Rublo russo	39,9503
Lira turca	2,3118
Dollaro australiano	1,2318
Real brasiliano	2,6860
Dollaro canadese	1,2806
Yuan cinese	8,0358
Dollaro di Hong Kong	10,0015
Rupia indonesiana	12417,98
Shekel israeliano	4,9491
Rupia indiana	70,3000
Won sudcoreano	1397,67
Peso messicano	16,6145
Ringgit malese	3,9434
Dollaro neozelandese	1,5506
Peso filippino	52,876
Dollaro di Singapore	1,5757
Baht tailandese	39,593
Rand sudafricano	11,2242

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13307

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2930
Yen	106,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,245
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,80440
Fiorino ungherese	283,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1235
Nuovo leu romeno	4,5375
Corona svedese	8,6336
Franco svizzero	1,2068
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3250
Kuna croata	7,5263
Rublo russo	39,7440
Lira turca	2,3167
Dollaro australiano	1,2318
Real brasiliano	2,6877
Dollaro canadese	1,2761
Yuan cinese	8,0684
Dollaro di Hong Kong	10,0208
Rupia indonesiana	12452,80
Shekel israeliano	4,9504
Rupia indiana	70,4750
Won sudcoreano	1394,66
Peso messicano	16,5673
Ringgit malese	3,9583
Dollaro neozelandese	1,5501
Peso filippino	52,908
Dollaro di Singapore	1,5795
Baht tailandese	39,630
Rand sudafricano	11,2365

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13308

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2993
Yen	107,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,290
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,80740
Fiorino ungherese	282,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0921
Nuovo leu romeno	4,5443
Corona svedese	8,6449
Franco svizzero	1,2115
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3375
Kuna croata	7,5245
Rublo russo	39,8650
Lira turca	2,3173
Dollaro australiano	1,2381
Real brasiliano	2,6951
Dollaro canadese	1,2820
Yuan cinese	8,1157
Dollaro di Hong Kong	10,0697
Rupia indonesiana	12519,24
Shekel israeliano	4,9480
Rupia indiana	70,5130
Won sudcoreano	1397,72
Peso messicano	16,6090
Ringgit malese	3,9720
Dollaro neozelandese	1,5515
Peso filippino	53,091
Dollaro di Singapore	1,5868
Baht tailandese	39,785
Rand sudafricano	11,2800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13309
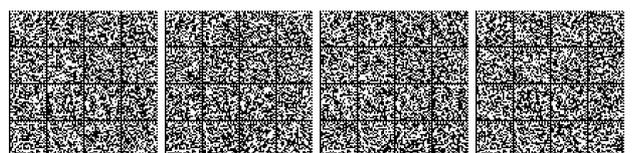
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3040
Yen	108,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,80775
Fiorino ungherese	282,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0969
Nuovo leu romeno	4,5268
Corona svedese	8,6275
Franco svizzero	1,2109
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3295
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	39,9645
Lira turca	2,3198
Dollaro australiano	1,2358
Real brasiliano	2,7112
Dollaro canadese	1,2850
Yuan cinese	8,1480
Dollaro di Hong Kong	10,1061
Rupia indonesiana	12558,82
Shekel israeliano	4,9320
Rupia indiana	70,7490
Won sudcoreano	1400,12
Peso messicano	16,6319
Ringgit malese	3,9792
Dollaro neozelandese	1,5504
Peso filippino	53,502
Dollaro di Singapore	1,5926
Baht tailandese	39,928
Rand sudafricano	11,3109

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13310

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3077
Yen	109,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,289
Corona danese	7,4610
Lira Sterlina	0,81005
Fiorino ungherese	283,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,0933
Nuovo leu romeno	4,4915
Corona svedese	8,7215
Franco svizzero	1,2090
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3325
Kuna croata	7,5185
Rublo russo	40,0900
Lira turca	2,3280
Dollaro australiano	1,2391
Real brasiliano	2,7126
Dollaro canadese	1,2852
Yuan cinese	8,1849
Dollaro di Hong Kong	10,1348
Rupia indonesiana	12598,62
Shekel israeliano	4,9420
Rupia indiana	70,9473
Won sudcoreano	1404,42
Peso messicano	16,6630
Ringgit malese	3,9946
Dollaro neozelandese	1,5476
Peso filippino	53,727
Dollaro di Singapore	1,5962
Baht tailandese	40,081
Rand sudafricano	11,3015

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13311

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco di notai dispensandi per limite di età - Primo quadrimestre 2013

Con decreti direttoriali del 21 novembre 2012, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 dicembre 2012, sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1938:

il notaio ALBERTI Luigi nato a Ferrara il 23 febbraio 1938, residente nel comune di Legnago (distretto notarile di Verona), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 febbraio 2013;

il notaio ALIFANO Errico, nato ad Aversa (CE) il 9 gennaio 1938, residente nel comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 gennaio 2013;

il notaio ARNO' Annibale, nato a Manduria (TA) l'8 gennaio 1938, residente nel comune di Tuglie (distretto notarile di Lecce), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 gennaio 2013;

il notaio BARALDI Antonio, nato a Ferrara il 28 gennaio 1938, residente nel comune di Ferrara (distretto notarile di Ferrara), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 gennaio 2013;

il notaio BENEDETTI Maria Teresa, nato a Premosello-Chiovenda il 27 febbraio 1938, residente nel comune di Bazzano (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 febbraio 2013;

il notaio CALLARI BENNATI Anna Maria nato a Torino il 20 marzo 1938, residente nel comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 marzo 2013;

il notaio CATENA Alfredo, nato a Bracciano (RM) il 5 gennaio 1938, residente nel comune di Udine (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 gennaio 2013;

il notaio CAZZATO Donato, nato a Taranto il 20 marzo 1938, residente nel comune di Padova (distretto notarile di Padova), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 marzo 2013;

il notaio CORRADI Cesare, nato a Roma il 2 marzo 1938, residente nel comune di Piazzola Sul Brenta (distretto notarile di Padova), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 marzo 2013;

il notaio DE CAROLIS Vincenzo, nato a Castel di Casio (BO) il 7 marzo 1938, residente nel comune di Latina (distretto notarile di Latina), è dispensato dall'ufficio, per limite di età con effetto dal giorno 7 marzo 2013;

il notaio DE CORATO Riccardo, nato a Cantù (CO) il 5 aprile 1938, residente nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 aprile 2013;

il notaio de MARTINO Camilla, nato a Roma il 10 febbraio 1938, residente nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 febbraio 2013;

il notaio DILIBERTO Clemente, nato a Palermo il 26 gennaio 1938, residente nel comune di Bagheria (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 gennaio 2013;

il notaio DILIBERTO Salvatore, nato a Palermo il 26 gennaio 1938, residente nel comune di Palermo (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 gennaio 2013;

il notaio FATIGATI Diomede nato ad Afragola (NA) il 23 febbraio 1938, residente nel comune di Padova (distretto notarile di Padova), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 febbraio 2013;

il notaio FENOALTEA Enrico, nato a Roma il 26 aprile 1938, residente nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 aprile 2013;

il notaio FERRARA Leonardo, nato a Napoli il 1° gennaio 1938, residente nel comune di Bergamo (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° gennaio 2013;

il notaio GAMBARDELLA Antonio, nato a Napoli il 15 gennaio 1938, residente nel comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 gennaio 2013;

il notaio GROSSI Mario, nato a Fidenza (PR) il 27 aprile 1938, residente nel comune di Corbetta (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 aprile 2013;

il notaio LA MENDOLA Giuseppe, nato a Roma l'8 marzo 1938, residente nel comune di Cagliari (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 marzo 2013;

il notaio LAURINI Giancarlo, nato a Tito (PZ) il 19 aprile 1938, residente nel comune di Marano di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 aprile 2013;

il notaio LITTERIO Camillo, nato a Castiglione Messer Marino (CH) il 16 gennaio 1938, residente nel comune di Vasto (distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 gennaio 2013;

il notaio LONGOBARDO Giovanni, nato a Vittoria (RG) il 12 marzo 1938, residente nel comune di Vittoria (distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 marzo 2013;

il notaio MALBERTI Claudio, nato a Desio (MI) il 22 marzo 1938, residente nel comune di Corsico (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 marzo 2013;

il notaio MERCATALI Adalberto, nato a Modigliana il 20 marzo 1938, residente nel comune di Forlì (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 marzo 2013;

il notaio MIGLIARDI Carlo Alberto, nato a Torino il 30 gennaio 1938, residente nel comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 gennaio 2013;

il notaio PICCALUGA Francesco, nato a Milano il 9 marzo 1938, residente nel comune di Carate Brianza (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 marzo 2013;

il notaio PRANDI Ettore, nato a Roma il 26 marzo 1938, residente nel comune di Avezzano (distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 marzo 2013;

il notaio PUCCI Luigi, nato a Lerici (SP) il 16 febbraio 1938, residente nel comune di Sarzana (distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 febbraio 2013;

il notaio PUXEDDU Fausto, nato a Thiesi (SS) il 6 aprile 1938, residente nel comune di Cagliari (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 aprile 2013;

il notaio RIZZI Virgilio, nato a Cremona il 2 aprile 1938, residente nel comune di Cremona (distretti notarili riuniti di Cremona e Crema), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 aprile 2013;

il notaio TAVASSI Giorgio, nato a Roma il 4 gennaio 1938, residente nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 gennaio 2013;

il notaio TESTA Francesca, nato a Chieti il 26 marzo 1938, residente nel comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 marzo 2013;

il notaio TORRICELLA Luca, nato a Martina Franca (TA) il 26 aprile 1938, residente nel comune di Martina Franca (distretto notarile di Taranto), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 aprile 2013;

il notaio VALORI Lino, nato a San Ginesio (MC) il 17 marzo 1938, residente nel comune di Macerata (distretti notarili riuniti di Ma-

cerata e Camerino), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 marzo 2013;
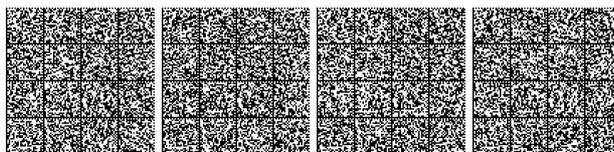
il notaio VITIELLO Miriam Rita, nato a Ponza (LT) il 31 marzo 1938, residente nel comune di Cortona (distretto notarile di Arezzo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 marzo 2013.

12A13248

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Softa Man»

Con decreto n. DGFDM-VII/360 del 15 novembre 2012 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del sotto indicato presidio medico chirurgico:

Softa Man - reg. 15.189.

Motivo della revoca: rinuncia della società B. Braun Medical AG Seesatz, CH-6204 Sempach (Svizzera) - titolare della registrazione, rappresentata in Italia dalla B. Braun Milano S.p.A. - Milano - Via Vincenzo da Seregno n. 14 - codice fiscale 0674840152.

12A13170

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Microkill»

Con decreto n. DGFDM-VII/3618 del 23 novembre 2012 è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

presidio medico chirurgico: Microkill:

registrazione: 17316;

titolare della registrazione: CON.SIR. S.r.l.

Motivo della revoca: mancata ottemperanza al decreto ministeriale 30 marzo 2005, recante "revisione dei presidi medico chirurgici contenenti nonilfenolo etossilato (NPE)" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 2005.

12A13171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "LABHIDRO AD3E 100N".

Provvedimento n. 988 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario "LABHIDRO AD3E 100N" soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, caprini e ovini, nelle confezioni:

- flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101051023
- flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101051011

TITOLARE A.I.C.: LABIANA LIFE SCIENCES S.A.U., con sede in C/.Venus, 26 – Can Perellada Industrial – 08228 Terrassa-Barcelona (Spagna).

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini caprini e ovini da 0 giorni a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summary Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della Commissione Consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: carne e visceri di bovini, equini, suini caprini e ovini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: "da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile"

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza. La Ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

DECORRENZA ED EFFICACIA: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "ADISOLE ADE".

Provvedimento n. 998 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario "ADISOLE ADE" soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini, equini, nella confezione: - flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101538027.

TITOLARE: CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (MB) – Viale Colleoni, 15 – codice fiscale n. 09032600158.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, suini, ovini, equini da 0 giorni a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Variazione Tipo IB: B.II.f.1 b2 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summary Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della Commissione Consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: bovini, suini, ovini ed equini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: "da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile".

Si autorizza inoltre la variazione tipo IB concernente l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario del prodotto finito, pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento del periodo di validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni. La Ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

DECORRENZA ED EFFICACIA: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "VITATOX".

Provvedimento n. 989 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario "VITATOX" soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovini, caprini.

Confezioni:

- flacone da 250 ml A.I.C. numero 101799017
- flacone da 500 ml A.I.C. numero 101799029

TITOLARE: FATRO SpA con sede legale in Ozzano Emilia (BO), Via Emilia 285 – codice fiscale 01125080372

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini, ovini, caprini da 0 giorni a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica

non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile) e rettifica errore di scrittura su stampati relativamente alla composizione.

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summary Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della Commissione Consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: bovini, equini, suini, ovini e caprini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: "da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile".

Si autorizza inoltre la rettifica degli eccipienti con la sostituzione dell'eccipiente poliossilcetostearil etere con l'eccipiente glicerol polietilenglicole ricinoleato , la quantità è invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. La Ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "IZOTREVIT".

Provvedimento n. 997 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario "IZOTREVIT" per bovini, ovini e suini

Confezioni: - flacone da 100 ml A.I.C. numero 102043015

TITOLARE A.I.C. : IZO SpA con sede legale in Brescia, Via Bianchi 9– codice fiscale 00291440170

OGGETTO DEL PROVEDIMENTO: Aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, suini e ovini caprini da 0 giorni a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summary Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della Commissione Consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: bovini, suini ed ovini : 28 giorni

Viene inoltre eliminata la seguente frase: "Negli animali da reddito residui di vitamina A nel fegato pari a 25.000 U.I/100 g, possono essere fattori di rischio per la donna che durante le prime fasi di gravidanza ci cibasse di tale organo.".

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: "da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile"

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. La Ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "DUPHAFRAL MULTI" soluzione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini e caprini, cani, gatti, visoni e volatili.

Provvedimento n. 990 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario, «DUPHAFRAL MULTI» soluzione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini e caprini, cani, gatti, visoni e volatili.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102257019.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IB.C.I.3 a: aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini da 0 a 28 giorni) modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summery Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della commissione consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: vitelli, suini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. La ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "IDRADE" emulsione iniettabile.

Provvedimento n. 991 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario «IDRADE» emulsione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100038013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100038025.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB.C.I.3 a: aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini da 0 a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summery Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della Commissione Consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: bovini, equini, suini, ovini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. La ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "IZOCOLIMICINA" polvere per soluzione orale per uso nel latte o nell'acqua di bevanda per bovini, suini e cani.

Provvedimento n. 992 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario «IZOCOLIMICINA» polvere per soluzione orale per uso nel latte o nell'acqua di bevanda per bovini, suini e cani.

Confezioni: confezione da 5 buste - A.I.C. n. 102024039.

Titolare A.I.C: IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Bianchi, 9 - 25124 Brescia codice fiscale n. 0029140170.

Oggetto: variazione tipo IB.C.I.3 a: aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini da 0 a 28 giorni).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il

Summery Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della commissione consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: vitelli, suini: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. La ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "FOSFORILENE PLUS" soluzione iniettabile per vitelli, equini, agnelli.

Provvedimento n. 994 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario «FOSFORILENE PLUS» soluzione iniettabile per vitelli, equini, agnelli.

Confezioni: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101557015.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Monza-Brianza) - via Colleoni, 15 – codice fiscale 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IB.C.I.3 a: aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini da 0 a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summery Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della commissione consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: vitelli, agnelli,equini, suini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. La ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "FOSFORILENE" soluzione iniettabile per bovini, equini, suini.

Provvedimento n. 996 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario «FOSFORILENE» soluzione iniettabile per bovini, equini, suini.

Confezioni: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100238029.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Monza-Brianza) - via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IB.C.I.3 a: aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini da 0 a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summery Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della commissione consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: bovini, equini, suini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza. La ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "ADECON".

Provvedimento n. 993 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario ADECON soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovi-caprini, nelle confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101753010;

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101753022;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101753034.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: aumento tempi di attesa (carne e visceri di bovini, equini, suini caprini e ovini da 0 giorni a 28 giorni), modifica modalità di dispensazione (da ricetta in copia unica non ripetibile a ricetta in triplice copia non ripetibile).

Il medicinale veterinario in oggetto, in ottemperanza alla nota dell'ufficio prot. 12916-P del 9 luglio 2012, redatta considerando il Summary Report sulla vitamina A (EMEA/MRL/365/98-FINAL) e a seguito del parere della Commissione consultiva del farmaco veterinario durante la riunione del 18-19 aprile 2012, deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa: carne e visceri: bovini, equini, suini e ovi-caprini: 28 giorni.

La modalità di dispensazione ora autorizzata è la seguente: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza. La ditta titolare ha l'obbligo di informare delle variazioni avvenute tutti i soggetti coinvolti nel canale distributivo e veterinario.

Decorrenza ed efficacia: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13189

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Procedimento relativo all'ottemperanza delle sentenze del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato concernenti i contributi *ex* articolo 96, legge n. 342/2000, e decreto attuativo n. 388/2001, annualità 2004 e 2005 e somme rimanenti relative alle precedenti annualità 2000/2003.

Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro e http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/) sono state rese note le modalità con le quali questo Ministero ha avviato il procedimento di riassegnazione dei contributi in oggetto.

I soggetti interessati sono invitati a prendere visione del suddetto avviso ed a far pervenire l'apposita istanza secondo il modello allegato al suddetto avviso entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A13261

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di immobili in Comune di Gabicce Mare.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del Demanio in data 8 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - nel registro n. 9, foglio n. 157 in data 23 luglio 2012, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree per complessivi mq. 4.809, ubicate nel Comune di Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), in località Lungomare Cristoforo Colombo, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa 1, identificate con le particelle 1330-2081-2227-2228-2229-2230-2232-2233 e 2257 ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

12A13207

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «SIERRA DE CÁDIZ»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 376 del 6 dicembre 2012 a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Oli e grassi (burro, margarina, olio, *ecc)* - «SIERRA DE CÁDIZ».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A13209

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 1072/2011 del 20 ottobre 2011.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria D.O.P con sede in Corso Luigi Frera n. 79 - 87100 Cosenza, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che la modifica prevede all'art. 3 l'introduzione del comune di Castrovillari in provincia di Cosenza, omesso per puro errore materiale al momento della stesura del disciplinare di produzione, e la correzione della denominazione di alcuni comuni compresi dell'area di produzione della «Liquirizia di Calabria».

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Calabria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»

L'art. 3 è così modificato:

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P. comprende i seguenti comuni:

Provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio; Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea; Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli; Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola; Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano Calabro; Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo; Altomonte; Castrovillari; Cassano Ionio; Civita; Francavilla Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara; Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano Gravina; San Marco Argentano; Cervicati; Torano Castello; Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico; Bisignano; San Demetrio Corone; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo Albanese; Montalto Uffugo; Rose; Rende; San Fili; San Vincenzo la Costa; Marano Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero.

Provincia di Catanzaro: Nocera Terinese; Falerna; Gizzeria; Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga; Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene; Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato; Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti'; Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa Caterina dello Ionio; Badolato; Isca sullo Ionio; Cropani; Botricello; Andali; Belcastro; Marcedusa.

Provincia di Crotone: Isola di Capo Rizzuto; Cutro; Crotone; Mesoraca; San Mauro Marchesato; Petilia Policastro; Rocca Bernarda; Cotronei; Scandale; Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli; Casabona; Belvedere Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola dell'Alto; Melissa; Cirò; Cirò Marina; Umbriatico; Crucoli.

Provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola; Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico; Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino Calabro; Parghelia; Tropea; Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero; Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ippona; Francica; Filandari; Stefanaconi; Cessaniti; Ionadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne; Capistrano.

Provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello Jonico; San Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone; Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco; Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare; Antonimina; Staiti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Ionio; Locri; Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola; Grotteria; Siderno; Gioiosa Ionica; Marina di Gioiosa Ionica; Roccella Ionica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace; Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.

12A13210
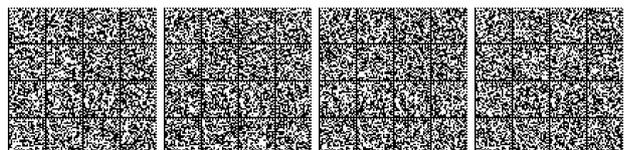
Domanda di modifica della denominazione registrata «CEBOLLA FUENTES DE EBRO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 375 del 5 dicembre 2012 a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «CEBOLLA FUENTES DE EBRO».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A13211

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-294) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
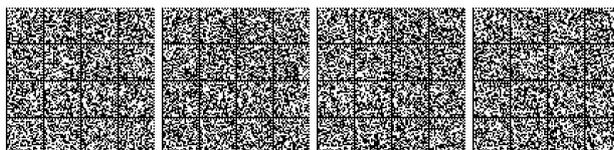
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00